

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 APRILE 1984

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti della Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio» (384-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 7, 9, 11 e *passim*
DE CINQUE (DC) 17, 19
GARIBALDI (PSI) 18
GASPARI, ministro per la funzione pubblica 10, 14
MURMURA (DC), relatore alla Commissione 7, 13
SAPORITO (DC) 11, 15
TARAMELLI (PCI) 12, 19

«Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33» (523) (*)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 19, 20, 21 e *passim*
DE CINQUE (DC) 24, 34, 40 e *passim*

(*) Approvazione con il nuovo titolo «Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».

DE SABBATA (PCI) Pag. 23, 24, 39 e *passim*
GARIBALDI (PSI) 23, 25
GASPARI, ministro per la funzione pubblica ... 19, 21
23 e *passim*
MAFFIOLETTI (PCI) 31, 37, 38 e *passim*
MANCINO (DC) 24, 31, 35 e *passim*
MARINUCCI MARIANI (PSI) 51, 52, 53
MURMURA (DC) 41, 52, 55
PAVAN (DC) 25, 30, 31 e *passim*
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione ... 19, 24,
25 e *passim*
TARAMELLI (PCI) 25, 36

«Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previdenziali» (603), d'iniziativa dei deputati La Ganga ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 2, 3, 6 e *passim*
DE SABBATA (PCI) 5, 6
GARIBALDI (PSI) 4
GASPARI, ministro per la funzione pubblica 3, 7
MURMURA (DC) 5, 6
PAVAN (DC), relatore alla Commissione 2, 4, 7
SAPORITO (DC) 3, 5
TARAMELLI (PCI) 3

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previdenziali» (603), d'iniziativa dei deputati La Ganga ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previdenziali», d'iniziativa dei deputati La Ganga, Moro, Massari, Triva, Pellicanò, Baslini, Bassanini, Pollice, Santini, Muscardini, Palli, Patria, Gualandi, Rizzi, Colucci e Sangalli, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pavan di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 603 al nostro esame è di facile lettura in quanto si riconnette alla normativa, già esaminata, sulla finanza locale per il 1983. Con questo provvedimento si vogliono rendere validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti adottati dagli enti locali dal 1975 in applicazione del contratto di lavoro tra l'associazione degli enti locali e i sindacati. L'accordo, pur essendo datato 5 marzo 1974, ha decorrenza giuridica ed economica dal primo gennaio 1975. In base al sistema che vigeva nella precedente normativa (adesso tramite la legge finanziaria si è provveduto a cambiarlo e a renderlo più giusto e funzionale), gli enti provvedevano al pagamento degli oneri previdenziali sui ruoli che venivano iscritti al primo gennaio di ogni anno. Di conseguenza tutto il personale che veniva assunto successivamente alla data del primo gennaio o tutti i provvedimenti relativi al trattamento economico del personale degli enti locali che avevano una decorrenza successiva al primo gennaio di ogni anno non venivano presi in considerazione ai fini previdenziali, in quanto valeva sempre il ruolo iscritto del personale in servizio al primo gennaio di ogni anno.

Diverse amministrazioni locali hanno provveduto alla applicazione del contratto dando una decorrenza successiva al primo gennaio 1975, alcune di qualche giorno altre di qualche mese, e pertanto la Corte dei conti ha sollevato la questione dell'irregolarità di questa operazione su ricorso degli Istituti di previdenza, che hanno riscontrato un incasso diverso da quello stabilito dagli statuti. La Corte dei conti ha dichiarato responsabili di questa

non corresponsione degli oneri previdenziali agli Istituti di previdenza gli amministratori locali.

Nell'affrontare la legge sulla finanza locale del 1983, avevamo cercato di risolvere questa situazione introducendo un articolo in base al quale, ai fini previdenziali, dovevano restare validi ed efficaci tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali aventi decorrenza dal primo gennaio 1975. La Corte dei conti ha riconosciuto questa norma valida solo ai fini previdenziali e non ai fini della responsabilità che derivava agli amministratori locali, chiamati a rimborsare le somme non versate agli Istituti di previdenza.

Questo disegno di legge, con l'articolo unico, vuole definitivamente chiarire la situazione. La sua interpretazione autentica è nel senso che restano validi ed efficaci, e non configurano responsabilità a carico degli amministratori, tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 ed aventi decorrenza posteriore al primo gennaio 1975. In base a questa interpretazione, quindi, nulla è dovuto e nulla è richiesto agli amministratori che hanno partecipato e hanno approvato quei provvedimenti aventi decorrenza posteriore al primo gennaio 1975.

Pertanto, invito la Commissione ad approvare questo disegno di legge, nel testo definito dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAPORITO. Annuncio, a nome del gruppo della Democrazia cristiana, il voto favorevole su questo disegno di legge.

Colgo l'occasione per ricordare al Ministro per la funzione pubblica, onorevole Gaspari, la necessità di ripresentare un disegno di legge, analogo a quello presentato dall'allora ministro Schietroma, sul regime di ricongiunzione di tutti i servizi prestati dagli attuali dipendenti degli enti locali e delle Regioni. Il provvedimento infatti riguardava il trattamento di liquidazione di fine rapporto di questi enti locali.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Il provvedimento è stato già licenziato dal Consiglio dei ministri ed è in attesa di iscrizione all'ordine del giorno.

SAPORITO. Lei sa che nel frattempo il senatore Pavan ed altri senatori hanno presentato un simile disegno di legge.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Ho già sollecitato in tal senso il Consiglio dei ministri.

TARAMELLI. Esprimo il voto favorevole del Gruppo comunista su questa norma interpretativa del comma 4.1 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, che doveva già da allora, una volta approvato dal Parlamento, sanare la situazione. Infatti mediante quel comma aggiuntivo si voleva evitare che la Corte dei conti incriminasse e attribuisse la responsabilità agli amministratori locali. Singolarmente la Corte dei conti non ne ha tenuto conto e ha continuato a condannare gli amministratori locali, malgrado fossero chiarissimi gli obiettivi che quell'articolo voleva perseguire.

Questo comportamento della Corte dei conti, singolare ed incomprensibile, ci induce oggi ad approvare questa norma di autentica interpretazione di quell'articolo. Ritengo che questo atto sia doveroso e giusto perchè anche se gli amministratori locali hanno preso qualche delibera che non era perfettamente coerente con l'accordo nazionale, hanno sempre proceduto d'intesa con le organizzazioni sindacali regionali, regione per regione, e la normativa di allora non era coperta dal decreto del Presidente della Repubblica e quindi non aveva la pregnanza che oggi ha un accordo sul pubblico impiego o per quanto riguarda gli enti locali.

Non è necessario tornare ad esaminare le ragioni per le quali alcuni enti locali hanno indicato una decorrenza diversa. Mi sembra ingiusto che possano essere resi responsabili in solido degli amministratori che allora ritenevano di aver perseguito l'interesse degli enti.

Concludendo, ribadisco che secondo noi la norma è giusta ed esprimiamo quindi parere favorevole per chiudere una partita che non ha ragione di rimanere aperta.

GARIBALDI. Vorrei chiedere al relatore, senatore Pavan, che senso abbia quella dilatazione di concetto, peraltro ripetitiva, pleonastica rispetto alla formulazione del comma 4.1 dell'articolo 30, contenuta nella formula: «ai fini pensionistici e previdenziali...». Perchè è stato aggiunto «pensionistici»?

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Non è un concetto fondamentale. La sostanza del provvedimento è contenuta nelle parole: «e non configurano responsabilità a carico degli amministratori». La Corte dei conti, esaminando il comma 4.1 dell'articolo 30, ha ritenuto di considerare questi atti validi. C'è stato da parte dell'Istituto di previdenza un incasso inferiore a quello dovuto e quindi si è configurata una responsabilità nei confronti degli amministratori ai fini del rimborso di quanto non percepito dagli enti a suo tempo. Con questo provvedimento si stabilisce che tali atti sono validi ma non comportano responsabilità.

GARIBALDI. La mia domanda era un'altra: cosa significa l'aggiunta dell'aggettivo «pensionistici».

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Negli enti locali «pensionistico» è diverso da «previdenziale».

GARIBALDI. Non è vero.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Pensionistici sono considerati i contributi ed i rapporti in genere con gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro; previdenziali sono i rapporti stabiliti con l'INADEL ai fini della liquidazione dell'indennità-premio di fine servizio.

GARIBALDI. Non voglio polemizzare con il relatore, perchè sono d'accordo sulla sostanza della legge. La mia polemica è rivolta all'indirizzo seguito dalla Corte dei conti. Infatti, se la pretesa di introdurre «pensionistici» è della Corte dei conti, si tratta di un pretesto e di espressione di sostanziale ignoranza, perchè la nozione previdenziale, sia pure all'interno

dei trattamenti di previdenza degli enti locali, è comprensiva di «pensionistico».

In ogni caso, la mia polemica nei confronti della Corte dei conti ha la sua motivazione nel fatto che questi atteggiamenti sono, a mio avviso, indirizzati alla ricerca perenne di contenzioso con il potere legislativo, della cui volontà non sembra voler tenere alcun conto. È un atteggiamento riprovevole che formalmente depreco.

Passando brevemente al merito, approvo incondizionatamente questo disegno di legge in quanto lo ritengo un atto di giustizia nei confronti degli amministratori che si sono mossi in assoluta buona fede; cosa che non credo possa essere messa in discussione. Ripeto che questi atteggiamenti della magistratura amministrativa (e della magistratura in genere) nei confronti dei politici mettono a repentaglio la stessa stabilità del sistema democratico.

SAPORITO. Non posso associarmi, signor Presidente, a quanto detto dal senatore Garibaldi. Anzi, devo dire che mi sembrano parole grosse quelle del collega nei confronti della Corte dei conti.

Quest'organo cerca di dar luogo a delle interpretazioni, quando può anche estensive, ma non possiamo dire che esso è il responsabile dei guai del paese. C'è la necessità di rivedere i rapporti tra magistratura e potere legislativo, però dire che la Corte dei conti ha un atteggiamento addirittura riprovevole è secondo me esagerato. È la legge che deve essere chiara, siamo noi a dover dare a coloro che si fanno carico di interpretare la norma tutti i chiarimenti affinché non ci siano incertezze. La colpa è nostra quando usiamo dei termini che non corrispondono all'ordinamento giuridico, creando equivoci.

MURMURA. Dichiaro il mio personale atteggiamento favorevole a questo provvedimento, visto che il voto del Gruppo cui appartengo è stato già dichiarato dal collega Saporito. Sono, comunque, molto perplesso sulla rispondenza di questo disegno di legge agli obiettivi che ci siamo prefissi.

DE SABBATA. Se è perplesso anche il senatore Murmura...

MURMURA. Se andiamo a vedere la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti, ci accorgiamo che essa parte da una visione non civilistica dell'*utilitas* dell'ente e quindi prescinde dai criteri civilistici della composizione con il danno e via di seguito; ci si accorge che essa va a ricercare la rispondenza sostanziale, e non solo formale, dell'attività della pubblica amministrazione. Credo che il discorso debba essere posto in termini di legge sostanziale, ossia di una revisione globale della disciplina della responsabilità degli amministratori.

Noi andiamo avanti con leggi interpretative - che poi non sono neanche tali - e crediamo, così, di contribuire alla soluzione dei problemi. Dico questo per invitare il Governo, ma anche le forze politiche e parlamentari - e quindi per primo il mio partito - a porre in termini di serio approfondimento il problema della responsabilità degli amministratori e dei funzionari, quindi il problema della giurisdizione contabile. Questo è, infatti, uno dei punti essenziali, anche perchè le aspettative deluse hanno comportato - come siamo stati concordi nel dire - un certo allontanamento dei cittadini dalle istituzioni.

Su questa normativa, la Corte dei conti è ancora ad una sua interpretazione che è, a mio avviso, corretta, e quindi non dobbiamo criticare le decisioni, le sentenze e gli atteggiamenti dei vari organi di giurisdizione, ma dobbiamo invece cercare di modificare la legge.

Nel voto favorevole che mi accingo a dare c'è la sollecitazione e l'augurio di arrivare al più presto alla discussione di un disegno di legge che riveda tutto il sistema dei controlli e quindi anche la materia delle responsabilità. In questo senso è assai utile e pertinente la presenza del Ministro per la funzione pubblica, ricadendo sulle sue spalle l'onere della presentazione e dell'illustrazione di un provvedimento in materia di responsabilità dei pubblici amministratori.

PRESIDENTE. Devo constatare che l'intervento del senatore Murmura è finalizzato a porre un problema che travalica i fini dell'attuale legge, il che, peraltro, non tocca l'efficacia del provvedimento che stiamo per approvare e che perentoriamente, nell'articolo unico, dice «non configurano responsabilità a carico degli amministratori», che è l'espressione più idonea per evitare un'ulteriore interpretazione non corrispondente alla volontà che il Parlamento manifesta approvando questo disegno di legge. Anche in riferimento a quanto detto dal senatore Garibaldi, devo confermare le argomentazioni del senatore Saporito: anche qui entra in gioco la responsabilità del mondo politico, anche nella materia più delicata del diritto penale, che lascia spazi di discrezionalità in una materia che dovrebbe essere governata dal principio della chiarezza in riferimento a un principio costituzionale.

Pertanto all'invito del senatore Murmura aggiungo il mio perchè il Governo si faccia carico della modifica di alcune fattispecie penali, e mi richiamo a un lavoro del 1978 fatto dal Ministero di grazia e giustizia, di concerto con altri Ministeri, non per attenuare il rigore contro i responsabili di atti lesivi degli interessi generali, ma per dare una garanzia che è tale anche per lo stesso mondo della magistratura.

DE SABBATA. Mi ha sottratto l'argomento, signor Presidente; è vero che siamo un po' fuori del seminato, ma queste cose vanno dette e fatte perchè non si possono passare sotto silenzio certe argomentazioni che hanno una valenza notevole. Tutta la questione della responsabilità va collegata alla riforma delle autonomie, e infatti il progetto governativo prevede una disciplina che non è proprio quella auspicata dal senatore Murmura, perchè lascia ancora aperta la porta alla responsabilità formale che non definisce il danno come diminuzione patrimoniale dell'ente.

MURMURA. Evidentemente non faccio parte di quelli che portano il cervello all'ammasso!

DE SABBATA. Non sto dicendo questo, tutt'altro, sto indicando l'attualità del problema che è stato risolto dalla Corte costituzionale con una recente sentenza, che ha ribadito la necessità, ai fini della responsabilità, del dolo e del danno. Per la definizione del danno sono aperte vertenze di fronte alla Corte dei conti, e sono aperti appelli da parte del pubblico ministero alle sezioni riunite contro le decisioni di primo grado delle sezioni semplici, per riaffermare ancora che il danno sta nella lesione formale. La questione, quindi, esiste e del resto trova conferma proprio in questa sede; pertanto la

norma interpretativa ci viene a dare la sicurezza che si possa eliminare la responsabilità per coloro che sono chiamati a seguito della vicenda che è stata illustrata dal relatore, del quale condivido l'esposizione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Ribadisco l'invito ad approvare il disegno di legge.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Il Governo non può che confermare il proprio avviso favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è da interpretarsi nel senso che restano validi ed efficaci, e non configurano responsabilità a carico degli amministratori, tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali, per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 ed aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti della Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio» (384-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti della Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, abbiamo espresso in prima lettura le ragioni e i motivi per i quali abbiamo ritenuto il disegno di legge meritevole di una valutazione ampiamente favorevole, tant'è che lo approvammo. Il ritardo (senza con questo voler attribuire responsabilità alla Camera dei deputati) nell'approva-

zione di questo testo ha determinato l'adozione di uno dei tanti decreti-legge convertiti in legge dello Stato e ha dato, in realtà, una svolta al provvedimento, così confermando la bontà della soluzione originariamente prospettata dal Governo e sostenuta dalla maggioranza e dal Ministro della funzione pubblica in questa sede. Infatti, nell'altro ramo del Parlamento si è modificato l'articolo 1 per adeguare il primo comma al contenuto del decreto-legge, così come convertito nella legge 22 marzo 1984, n. 29; si è inserito un articolo 8 che riguarda i professori universitari a tempo pieno col non velato intendimento - che io condivido - di favorire la scelta del tempo pieno da parte dei professori (anche se nell'ultima parte del penultimo comma dell'articolo 8 c'è una difficoltà interpretativa) e si è adottato un articolo 9 del quale, in realtà, non capisco la funzione, perchè se è una norma meramente precettiva e ordinatoria è perfettamente inutile: non abbiamo bisogno di leggi-proclama nel nostro ordinamento.

Per quanto riguarda il penultimo comma dell'articolo 8, i senatori Saporito e Mancino hanno presentato un ordine del giorno, che io sottoscrivo, con il quale si tende a dare una interpretazione che non sia di nocumento per i professori che hanno preferito adottare il tempo pieno. Questo non ci impedisce di sollecitare il Parlamento, più che il Governo, a predisporre un provvedimento organico per la dirigenza pubblica che consenta di praticare linee serie per una riforma approfondita di questo comparto dell'Amministrazione, ma soprattutto in termini di certezza giuridica con chiarezza di ruoli, di compiti, di poteri e di responsabilità, per una dirigenza che sia veramente all'altezza dei compiti e dei ruoli. Non voglio qui ripetere quel che è stato detto ieri in un altro convegno, cioè che non è soltanto con le macchine e l'informatica che possiamo risolvere i problemi della pubblica amministrazione; occorre sempre, per fortuna, l'uomo e la persona, quindi la professionalità è elemento fondante, non fondamentale, della riforma della pubblica amministrazione.

A questa considerazione si unisce anche la sollecitazione ad impegnarsi in ordine al disegno di legge relativo alle norme di accesso alla dirigenza, che comprenda norme di regime e transitorie allo scopo non solo di evitare il moltiplicarsi di disegni di legge ministeriali, ma anche di dare finalmente spazio ad aspettative ed interessi legittimi di persone che hanno maturato ampiamente il diritto ad una promozione e ad una migliore collocazione (anche se diverso deve essere il sistema), superando l'angoscia sostanziale del metodo comparativo per giungere ad altre forme di selezione.

Con queste considerazioni, che sono in fondo positive, raccomando ai colleghi della Commissione l'approvazione delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, e al Governo di fare in modo che il disegno di legge sull'accesso alla dirigenza possa trovare sanzione legislativa, soddisfacendo una legittima rete di interessi.

Vorrei infine, signor Presidente, dar lettura dell'ordine del giorno sottoscritto, oltre che da me, dai senatori Mancino e Saporito:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge numero 384-B, concernente «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio»;

rilevato che la formulazione del settimo comma dell'articolo 8 potrebbe comportare problemi interpretativi, in sede di applicazione, a causa del contesto in cui si pone e dei riferimenti in essa contenuti, facendosi rinvio in via generale ai «miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della presente legge»;

rilevato che il testo dell'articolo 8 riprende il disposto di cui all'articolo 1 del disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 1106) concernente «Adeguamento del trattamento economico dei professori a tempo pieno all'ultima classe di stipendio»; e che per questi soli professori si prevedeva, in relazione agli specifici miglioramenti previsti – come si legge nella stessa relazione illustrativa – che l'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 fosse riassorbito «fino alla concorrenza dell'intero ammontare per effetto dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della presente legge in deroga alle disposizioni contenute nell'ultimo comma del citato articolo 39»;

rilevato che il medesimo settimo comma potrebbe venire interpretato come riferibile a tutti i professori universitari – della prima e della seconda fascia – che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno, e non invece nei confronti di quelli soli, tra questi, che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio, ed ai soli fini del riassorbimento del miglioramento del trattamento economico derivante dalla nuova misura degli scatti di anzianità all'ultima classe di stipendio,

invita il Governo:

a voler dare applicazione al più volte citato settimo comma nei sensi di cui alla premessa al fine di evitare che sia del tutto vanificato l'incremento retributivo, previsto per l'anno 1984 per tutto il personale dirigente dello Stato, nei confronti dei professori che abbiano optato per il tempo pieno che non beneficino dei miglioramenti derivanti dalla diversa misura degli scatti di anzianità di cui al primo ed al quarto comma dell'articolo 8».

(0/384-B/1/1)

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Murmura. Comunico che il parere della 5^a Commissione permanente è favorevole, anche se vi è un'osservazione; infatti, la 5^a Commissione rileva la particolarità dell'imputazione di una parte dell'onere sul capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, decisa sulla base della presunzione di una minore spesa relativa ai 20 miliardi previsti all'interno dell'autorizzazione complessiva per tale capitolo e conseguente all'articolo 19 della legge finanziaria del 1984.

Anche la 7^a Commissione permanente si è espressa favorevolmente, ma con le seguenti osservazioni, di cui do lettura:

«Desta perplessità la concreta formulazione del settimo comma dell'articolo 8, in cui si dispone che nei confronti dei professori universitari a tempo pieno l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è riassorbito fino alla concorrenza del suo intero ammontare per effetto dei miglioramenti economici derivanti dalla applicazione del provvedimento. Si rileva infatti che una disposizione di tal fatta era contenuta nel disegno di legge alla Camera dei deputati (atto n. 1106), presentato dal Governo per adeguare il trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio, e ciò in dipendenza della attribuzione degli scatti biennali

nella misura del 6 per cento, anzichè del 2,50 per cento come stabilito in precedenza. Ed era in relazione a tale innovazione che, come si legge nella relazione al predetto disegno di legge, si disponeva il riassorbimento dell'assegno aggiuntivo in questione.

L'attuale formulazione del predetto settimo comma si colloca invece in un contesto in cui si prevedono miglioramenti economici del 13 per cento, per tutti i professori universitari, e quindi la dizione adoperata farebbe riferimento a tutti i professori a tempo pieno, ed in particolare anche a coloro che non si trovano a beneficiare della modifica recata dal primo comma dell'articolo 8, relativo alla attribuzione dei citati aumenti periodici nella misura del 6 per cento.

È quindi opportuno che tale disposizione sia adeguatamente chiarita, restando nella responsabilità della valutazione della Commissione di merito l'individuazione del mezzo idoneo a raggiungere il chiarimento predetto.

La Commissione esprime inoltre l'auspicio che sia adeguatamente rivisto il rapporto attualmente previsto tra il trattamento economico del regime di impegno a tempo pieno e quello a tempo definito: la normativa in esame, come era d'altra parte lecito attendersi, non ha potuto riprendere in considerazione le disposizioni vigenti a tale proposito (si tratta dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) ma ha sostanzialmente incentivato il regime a tempo pieno per coloro che si collocano nell'ultima fascia di stipendio, indipendentemente dal fatto che siano ordinari oppure associati. Si rileva, con rammarico, che tale incentivo si collochi solo alla fine della carriera e non all'inizio di questa, momento in cui è estremamente esigua la differenza tra i due trattamenti economici».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, se mi permette vorrei spiegare brevemente come stanno le cose. Il problema è molto semplice. Il Consiglio dei ministri approvò due provvedimenti, esattamente paralleli, uno per i dirigenti dello Stato e l'altro per i professori universitari di ruolo all'ultima fascia. I due provvedimenti andarono avanti, ma quello sui professori rimase bloccato alla Presidenza della Repubblica perchè nascevano dei dubbi e delle perplessità circa il sistema di copertura, che è invece perfettamente legittimo, perchè fu chiarito che i capitoli del Ministero della pubblica istruzione erano stati dimensionati in relazione alla copertura di questo provvedimento, quindi recavano la piena copertura. Chiarito questo, il provvedimento per i professori fu presentato, ma arrivò al Parlamento in un secondo tempo. Siccome era giunto prima alla Commissione della Camera il provvedimento approvato in prima lettura dal Senato, i professori universitari presenti e tutti i Gruppi parlamentari, nessuno escluso, presero l'iniziativa di trasformare in emendamento il disegno di legge sui professori, in modo da aggiungerlo al disegno di legge sui dirigenti dello Stato. Ovviamente, quelle norme, transitorie integralmente nel testo relativo ai dirigenti, possono offrire dei dubbi di interpretazione ai quali fa riferimento la Commissione pubblica istruzione. A mio giudizio, questi dubbi non dovrebbero sussistere, perchè i lavori parlamentari chiariscono la portata dei provvedimenti, in quanto ci dicono l'origine, ci dicono come siano stati estrapolati ed in quale maniera siano giunti all'esame; quindi tutto l'*iter* parlamentare è chiarificatore circa la portata di quei provvedimenti.

Tuttavia, *ad abundantiam* è stato presentato un ordine del giorno da parte del senatore Murmura e di altri senatori, al quale sono perfettamente favorevole, che chiarisce ancora una volta che la portata della misura, con la relativa copertura, si riferisce ai professori universitari ordinari a tempo pieno e all'ultima classe di stipendio.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, propongo di sospendere brevemente la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,30 e sono ripresi alle ore 11,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

SAPORITO. Signor Presidente, onorevoli senatori, farò alcune osservazioni solamente sugli articoli che sono stati modificati, in quanto mi sembra che sugli altri vi sia un giudizio positivo unanime.

Per quanto riguarda l'articolo 1, esprimo il mio parere favorevole sulla riformulazione che è stata fatta dalla Camera dei deputati, in quanto si adegua alla situazione che nel frattempo si è creata rispetto al disegno di legge originario.

In riferimento all'articolo 8 del presente disegno di legge la mia parte politica si è permessa di presentare l'ordine del giorno sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole. Si tratta - in adesione a quanto fatto presente dalla 7^a Commissione permanente del Senato - di un ordine del giorno interpretativo del settimo comma dell'articolo 8, su cui tanto il Governo quanto il relatore hanno espresso la necessità che si proceda ad un chiarimento in sede di dibattito parlamentare, in maniera da evitare casi di interpretazione dubbia o addirittura prese di posizione da parte degli organi di controllo nel momento in cui si darà applicazione all'articolo. L'ordine del giorno, in definitiva, tende a stabilire che non è assorbibile il beneficio del 13 per cento, previsto dal disegno di legge, per quelle categorie, gli associati e i professori della prima fascia, che non sono nella specifica condizione prevista dai primi commi dell'articolo 8, cioè che hanno il beneficio dell'aggancio al livello A dei dirigenti dello Stato, con ciò aderendo non soltanto a prese di posizione verificatesi in Parlamento, ma soprattutto ad una sentenza della Corte costituzionale. Questo ordine del giorno interpretativo vuole essere vincolante ai fini dell'applicazione dell'articolo 8.

Debbo rilevare che per quanto riguarda l'aggancio al livello A della dirigenza dello Stato, viene data un'interpretazione sulla quale, come altri colleghi, ho delle perplessità. Infatti, nonostante sia comune l'esigenza di incentivare il tempo pieno, è evidente che lo *status* dei professori universitari è unico, cioè non esiste uno *status* a tempo pieno e uno *status* a tempo definito: l'ordinamento prevede soltanto lo *status* dei professori universitari. Se noi introduciamo una differenza, sia pure ai fini dell'applicazione di questo beneficio, secondo il mio modesto giudizio (che è del tutto personale, perchè non parlo a nome della Democrazia cristiana) sicuramente diamo luogo ad un *vulnus* nel sistema dell'ordinamento che riguarda la funzione di docente universitario.

Per quanto concerne l'articolo 9 non condivido i dubbi che ha espresso il senatore Murmura. I primi commi di questo articolo non fanno altro che

introdurre nel testo legislativo alcuni ordini del giorno approvati da entrambe le Camere, e soprattutto un recente ordine del giorno presentato dai senatori De Sabbata, De Cinque e Murmura, votato nella seduta del 20 marzo 1984. In quella occasione, nell'approvare la conversione del decreto-legge che spostava al 31 marzo 1984 il trattamento provvisorio dei dirigenti dello Stato e delle categorie annesse, il Senato della Repubblica si impegnò a realizzare la famosa omogenizzazione tra dirigenti dello Stato e dirigenti del parastato, confermando una riserva di legge già prevista dalla legge-quadro del pubblico impiego.

Rimane tuttavia esclusa una determinazione contenuta sempre nell'ordine del giorno De Sabbata, De Cinque e Murmura, in base alla quale nel contesto di questa omogenizzazione il Governo è impegnato (mi sembra che venne accettata come raccomandazione) a fissare e a rivedere la posizione della ex carriera direttiva al momento dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del primo contratto sul parastato. Sarebbe stato quindi più completo l'articolo 9 di questo disegno di legge se in qualche modo, sia pure programmaticamente (infatti sono convinto che questo articolo sia programmatico), si fosse richiamato alla seconda parte dell'ordine del giorno De Sabbata, De Cinque e Murmura, sul quale, in quanto presentato dai rappresentanti della Democrazia cristiana e da quelli del Partito comunista italiano, si è riscontrata una larga convergenza.

Considerata l'urgenza di questo disegno di legge non possiamo proporre delle modifiche, però dobbiamo sottolineare e ribadire quell'ordine del giorno e la volontà espressa con esso affinché venga risolto definitivamente il problema della carriera direttiva dell'amministrazione prima dell'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975. Questo aspetto è molto importante, considerato anche il fatto che l'articolo 9 si richiama ad alcune categorie alle quali sono assimilabili quella della carriera direttiva di cui alla legge n. 70 del 1975, e precisamente il famoso ruolo ad esaurimento. È vero che in questo caso potrebbero sorgere dei dubbi, però debbo ricordare ai colleghi che in quella occasione non fu accolto né l'orientamento della Democrazia cristiana né quello prospettato dal senatore Murmura, che indicava un ruolo analogo al ruolo ad esaurimento dello Stato come strumento per risolvere il problema della ex carriera direttiva. In quella occasione si aderì alla posizione del senatore De Sabbata e del Partito comunista italiano, che sembrava più opportuna, in considerazione delle larghe possibilità, per risolvere quel problema.

Mi auguro che venga trovato lo strumento per risolvere questa urgente questione e che, quando verrà data attuazione a questa norma programmatica, il Governo e lo stesso Parlamento risolvano il problema della omogenizzazione a quel livello direttivo per il quale mi sembra che vi sia un impegno unanime da parte della maggioranza delle forze politiche del Parlamento.

TARAMELLI. Il Gruppo comunista, già in prima lettura, il 15 dicembre dello scorso anno, espresse un parere negativo sul disegno di legge, e non ci sembra di poter mutare questo atteggiamento, nonostante le modifiche apportate nell'altro ramo del Parlamento.

Il nostro voto contrario di allora, con tutte le argomentazioni esposte dal senatore Maffioletti, non era relativo ovviamente all'articolo 1, che riconosceva un adeguamento da noi considerato dovuto, anche se collegato

alla riforma della dirigenza (che pare dovrebbe arrivare di questi tempi all'esame della Camera). Il nostro voto contrario era determinato in particolare dagli articoli successivi (quello relativo allo straordinario ai dirigenti e quello relativo ai premi di incentivazione) con i quali ritenevamo si introducesse un elemento negativo per la figura del dirigente, che a nostro parere deve essere retribuito nel modo giusto ma non con riconoscimenti di straordinari. Inoltre, questi articoli avrebbero avuto, secondo noi, un riflesso negativo sulla stessa riforma, fissando dei principi che sarebbero stati poi difficili da correggere.

Per queste ragioni fummo d'accordo sull'articolo 1, mentre votammo negativamente sull'insieme del provvedimento per gli elementi distorcanti in esso contenuti. Avvertimmo che sarebbe stato profondamente sbagliato attaccare determinati valori, perchè si sarebbe peggiorata la situazione, già di per sé non accettabile.

Da parte della Camera dei deputati vi è stata l'aggiunta delle norme relative ai professori, che prima avevano un proprio disegno di legge che avrebbe potuto seguire la sua strada senza essere collegato a quello relativo alla dirigenza. Aggiungere altri elementi ad un provvedimento già di per sé negativo, questo non fa che aggravare il nostro giudizio; e ciò al di là delle interpretazioni del settimo comma dell'articolo 8. Riteniamo pertanto di dover confermare il nostro voto di allora, in quanto con questo disegno di legge, a parte il dovuto 13 per cento ai dirigenti, si introducono solo elementi negativi e di disturbo del riordino complessivo della materia, che mi auguro arrivi presto all'esame del Parlamento.

Da ultimo, voglio sottolineare che durante l'esame alla Camera dei deputati è stato aggiunto all'ultima parte del terzo comma dell'articolo 1 un riferimento a successive modificazioni ed integrazioni della legge n. 869 del 1982, che non si capisce bene quali siano; un riferimento che serve solamente a rendere illeggibile per un normale cittadino il testo della legge. Non è così che vanno redatte le leggi dello Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MURMURA, relatore alla Commissione. Ho poco da aggiungere, anche perchè credo che la natura provvisoria del provvedimento consenta l'allargamento della materia anche ai direttori generali del parastato. Voglio ricordare che il Senato aveva valutato attentamente questi problemi e che le proposte emendative rispetto al testo del Governo per aggiungere i dirigenti del parastato vennero sostituite da un ordine del giorno, in considerazione della dichiarazione del Gruppo comunista che non avrebbe aderito alla soluzione della sede deliberante se fosse passata questa estensione. Per questo ci si adattò ad un ordine del giorno che doveva avere valore nei confronti del Governo, mentre ha finito per valere per la Camera dei deputati: stranezze del sistema bicamerale.

Credo di non essermi bene espresso: non mi sono dichiarato contrario al testo dell'articolo 9, così come licenziato dalla Camera, ma ho semplicemente detto che questa norma a me sembra assai strana. Si tratta infatti più di un proclama, più di un comunicato stampa che di un articolo, ma, in ogni caso, di un dettato che può servire come impegno morale più cogente di un ordine

del giorno. Correttezza legislativa avrebbe richiesto una norma di copertura.

Ritengo che i direttori generali del parastato abbiano diritto a questo trattamento economico uguale a quello dei direttori generali degli altri settori dell'amministrazione dello Stato, perchè non possiamo invocare l'omogeneizzazione soltanto quando ci fa comodo, ma dobbiamo porla come criterio normativo essenziale in tutto l'ordinamento dello Stato: credo sia un dovere prima che un interesse per tutti.

Con queste considerazioni, certo che il Parlamento approverà rapidamente e con senso di responsabilità la legge generale definitiva sul regime della dirigenza, come quella per il regime transitorio dell'accesso alla dirigenza stessa, confermo la mia richiesta di approvazione del testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, dando atto al Governo e soprattutto a quanti compongono la dirigenza dello Stato di un grande senso di responsabilità.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Per le ragioni più volte espresse, il Governo insiste nel richiedere l'approvazione del testo licenziato dalla Camera, anche per l'urgenza che è stata riconosciuta da tutti i colleghi intervenuti nella discussione, i quali almeno su questo punto si sono trovati d'accordo.

PRESIDENTE. Ricordo che, a firma dei senatori Murmura, Saporito e Mancino, è stato presentato il seguente ordine del giorno, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge numero 384-B, concernente «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno dell'ultima classe di stipendio»;

rilevato che la formulazione del settimo comma dell'articolo 8 potrebbe comportare problemi interpretativi, in sede di applicazione, a causa del contesto in cui si pone e dei riferimenti in essa contenuti, facendosi rinvio in via generale ai «miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della presente legge»;

rilevato che il testo dell'articolo 8 riprende il disposto di cui all'articolo 1 del disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 1106) concernente «Adeguamento del trattamento economico dei professori a tempo pieno all'ultima classe di stipendio», e che per questi soli professori si prevedeva, in relazione agli specifici miglioramenti previsti - come si legge nella stessa relazione illustrativa - che l'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 fosse riassorbito «fino alla concorrenza dell'intero ammontare per effetto dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della presente legge in deroga alle disposizioni contenute nell'ultimo comma del citato articolo 39»;

rilevato che il medesimo settimo comma potrebbe venire interpretato come riferibile a tutti i professori universitari - della prima e della seconda fascia - che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno, e non invece nei confronti di quelli soli, tra questi, che abbiano conseguito l'ultima

classe di stipendio, ed ai soli fini del riassorbimento del miglioramento del trattamento economico derivante dalla nuova misura degli scatti di anzianità all'ultima classe di stipendio,

invito il Governo:

a voler dare applicazione al più volte citato settimo comma nei sensi di cui alla premessa al fine di evitare che sia del tutto vanificato l'incremento retributivo, previsto per l'anno 1984 per tutto il personale dirigente dello Stato, nei confronti dei professori che abbiano optato per il tempo pieno che non beneficino dei miglioramenti derivanti dalla diversa misura degli scatti di anzianità di cui al primo ed al quarto comma dell'articolo 8».

(0/384-B/1/1)

SAPORITO, Mi permetto di insistere per la votazione di questo ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Murmura, Saporito e Mancino.

È approvato.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, convertito nella legge 22 marzo 1984, n. 29, è prorogato fino al 31 dicembre 1984.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni, sono maggiorati del 13 per cento.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 la progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni.

La determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1984.

Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza, previsto dal precedente secondo comma, e quello iniziale fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,

convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Metto ai voti i commi primo, secondo e terzo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il quarto comma non è stato modificato.

Metto ai voti il quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

Tutti i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge cessano di avere efficacia con il 31 dicembre 1984.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Per il professore universitario appartenente alla fascia degli ordinari che opta per il regime di impegno a tempo pieno la progressione economica, dopo il conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa in conformità a quanto previsto per il dirigente generale dello Stato, livello di funzione A, dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della predetta progressione si considera lo stipendio iniziale previsto per quest'ultimo personale dal secondo comma del citato articolo 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

La misura dello stipendio spettante al professore universitario a tempo pieno di cui al primo comma è calcolata sulla base degli anni di servizio prestati nella classe di stipendio finale.

In sede di prima attuazione della presente legge, i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti commi decorrono dal 1° gennaio 1984.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al professore universitario appartenente alla seconda fascia, allorchè raggiunga l'ultima classe di stipendio e abbia optato per il regime a tempo pieno, con i criteri contenuti nel quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Restano ferme le vigenti disposizioni che disciplinano la progressione economica dei professori all'ultima classe di stipendio che optano per il regime a tempo definito.

Fino al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio ai professori universitari compete lo stipendio previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo il rapporto percentuale calcolato sulla misura dello stipendio iniziale del dirigente generale di livello A dello Stato, così come modificato dall'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei confronti dei professori universitari a tempo pieno l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è riassorbito fino alla concorrenza del suo intero ammontare per effetto dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della presente legge in deroga alle disposizioni contenute nell'ultimo comma del citato articolo 39.

In caso di passaggio dal regime di impegno a tempo pieno a quello definito, al professore universitario compete il differenziato trattamento economico previsto per quest'ultimo regime in relazione alla relativa anzianità di servizio e non si fa luogo nè al mantenimento della retribuzione in godimento nè all'attribuzione di assegno *ad personam*.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, saranno resi omogenei, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, a quelli del personale di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge.

DE CINQUE. Una breve dichiarazione di voto per associarmi alla puntualizzazione fatta dal senatore Saporito sull'opportunità (certamente non possiamo oggi modificare la legge per le ragioni di urgenza esposte dal Ministro e da noi tutti condivise) che nel quadro della omogeneizzazione del trattamento dei dirigenti del parastato a quelli dello Stato disposta dall'articolo in questione, sia pure con carattere non precettivo ma programmatico, come è stato rilevato anche alla Camera nel corso della

discussione, si tenga conto della peculiare posizione di quel gruppo di appartenenti alla ex carriera direttiva in servizio cui si riferiva anche l'ordine del giorno da noi presentato, per evitare il permanere di una situazione di grave sperequazione di quella ristretta categoria di funzionari che si sono trovati con una posizione deteriore a seguito della applicazione restrittiva di una precedente legge.

Pertanto mi associo alle argomentazioni del senatore Saporito con convinzione ed auspicio che il Governo voglia provvedere in tal senso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 8 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge per l'anno 1984, valutato in lire 90 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo utilizzando la voce: «Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8 della presente legge, valutato in lire 5 miliardi in ragione d'anno, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 11 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

GARIBALDI. A nome del Gruppo socialista dichiaro di votare favorevolmente il disegno di legge ed auspicio che il Governo provveda nel più breve tempo possibile al riassetto globale della dirigenza.

DE CINQUE. Anche io esprimo parere favorevole per conto del Gruppo democristiano e ringrazio il Governo per la sollecitudine dimostrata in questa occasione.

TARAMELLI. A nome del Gruppo comunista dichiaro di votare contro per le ragioni dianzi esposte.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33» (523) (*)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. «Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33».

Riprendiamo il dibattito sospeso, nella seduta del 10 aprile. Ricordo che abbiamo iniziato l'esame dell'articolo 1, al quale il Governo ha presentato un emendamento aggiuntivo relativo alla Scuola superiore della pubblica amministrazione. È stato quindi presentato dal senatore Saporito un articolo aggiuntivo 3-bis di cui do lettura: «Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, i giovani, assunti per l'attuazione del progetto-contratto relativo alla Scuola superiore della pubblica Amministrazione, continuano a prestare servizio presso la Scuola fino all'approvazione delle norme di riordino e di ristrutturazione della stessa».

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Questi giovani devono partecipare come tutti gli altri ai concorsi che per loro vengono effettuati presso la Presidenza del Consiglio-Direzione generale della proprietà letteraria. Questa norma ha la sua ragione di essere per il fatto che, dovendosi formare una graduatoria in esito al concorso, tali giovani potrebbero essere sostituiti da altri che richiedono la Scuola superiore della pubblica Amministrazione. Siccome questi giovani hanno una esperienza ed effettivamente conoscono ormai il lavoro che devono svolgere, sarebbe poco efficiente ai fini del servizio sostituirli. Quindi, con questa norma essi vengono lasciati nel posto in cui si trovano ad operare, ma per quanto riguarda il nuovo inquadramento valgono le norme valide per tutti gli altri. In questo senso, il Governo è disposto a ritirare il proprio emendamento e ad accettare l'emendamento presentato dal senatore Saporito.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Il mio emendamento significa che comunque devono esser superate le prove.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Questo è ovvio.

(*) Approvazione con il nuovo titolo «Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato presentato dal senatore Garibaldi un emendamento tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: «anche in soprannumero».

All'articolo 4 sono stati presentati due emendamenti sostitutivi dell'intero articolo, uno da parte del Governo e l'altro da parte del senatore Pavan. All'emendamento del Governo sono stati poi presentati tre subemendamenti, rispettivamente da parte del relatore, del senatore De Cinque e del senatore De Sabbata.

Il relatore ha quindi presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 5, un articolo 5-bis che prevede la sistemazione dei non idonei.

Ricordo, infine, che la Commissione bilancio ha condizionato il proprio parere favorevole alla soppressione del terzo comma dell'articolo 9.

A questo punto mi sembra opportuno sospendere i nostri lavori e rinviare la discussione al pomeriggio. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 12,30 e sono ripresi alle ore 15.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1, di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

I posti disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al secondo comma dell'articolo 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-*ter* del predetto decreto-legge che non siano stati ancora immessi nei ruoli delle Amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneità.

I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneità che deve essere certificato dall'Amministrazione che ha indetto gli esami, anche se le relative graduatorie non risultino ancora approvate, ed a parità di merito, da quelli di cui all'articolo 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e sedi di servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalità di svolgimento del medesimo, nonchè la composizione delle commissioni saranno determinati, per ciascuna Amministrazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente.

I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere espletati dalle singole Amministrazioni entro tre mesi dalla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al presente articolo, rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante pubblico concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento di personale. La riserva di cui all'articolo 26-*quinquies*, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per le carriere cui si

riferiscono i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.

I candidati risultati vincitori del concorso di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione che le Amministrazioni di cui al primo comma dovessero ritenere necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, come già ho detto, sono favorevole all'emendamento 3-bis presentato dal senatore Saporito, quindi ritiro l'emendamento aggiuntivo che avevo presentato all'articolo 1.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'articolo 1, faccio presente che per una più puntuale redazione del testo occorre apportare due modifiche di coordinamento al primo e al quinto comma, sostituendo le espressioni: «di cui al secondo comma dell'articolo 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33» e: «di cui all'articolo 26-*quinquies*, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33» rispettivamente con le seguenti: «di cui al secondo comma dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33» e: «di cui all'articolo 26-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1 nel testo coordinato.

È approvato.

Art. 2.

Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che hanno indetto gli esami di cui all'articolo 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, provvederanno alla copertura dei posti di cui al primo comma dell'articolo 26-*quinquies* della predetta legge mediante l'immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio con l'assegnazione di una sede, tra quelle vacanti, per la quale gli interessati facciano espressa richiesta.

Qualora per una stessa sede di servizio vengano presentate più domande, l'assegnazione avrà luogo nel rispetto dell'ordine di iscrizione nelle graduatorie.

Le sedi di servizio che risultino disponibili per mancanza di aspiranti sono assegnate, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione e rispettando l'ordine delle graduatorie, agli idonei che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio in uffici ubicati nell'ambito della provincia o delle province limitrofe, anche se ricadenti, queste ultime, in regioni diverse.

I posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai commi precedenti sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che, dopo l'espletamento delle procedure stabilite nei precedenti

commi e dei concorsi di cui all'articolo 1, non siano stati ancora immessi nei ruoli. Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 1.

La riserva di cui all'articolo 26-*quinquies*, primo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.

Anche a questo articolo occorre apportare modifiche di coordinamento analoghe a quelle approvate all'articolo 1, sostituendo, al primo comma, l'espressione: «della legge 29 febbraio 1980, n. 33, provvederanno alla copertura dei posti di cui al primo comma dell'articolo 26-*quinquies* della predetta legge» con la seguente: «del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, provvederanno alla copertura dei posti di cui al primo comma dell'articolo 26-*quinquies* del predetto decreto-legge» e sostituendo ai commi quarto e quinto l'espressione: «della legge 29 febbraio 1980, n. 33» con l'altra: «del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 2 nel testo coordinato.

È approvato.

Art. 3.

Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti e, comunque, con effetto non posteriore al 1° giugno 1985, gli idonei, che non siano stati ancora immessi nei ruoli per mancanza di posti ad essi attribuibili in applicazione dei precedenti articoli, sono collocati in soprannumero nei ruoli organici del personale di pari qualifica nell'Amministrazione che ha indetto gli esami previsti dall'articolo 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

In attesa della revisione delle dotazioni organiche ed in relazione alle effettive esigenze funzionali delle singole Amministrazioni, potrà procedersi, con uno o più decreti da emanarsi anche in tempi successivi dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti i Ministri interessati e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, al trasferimento da una Amministrazione all'altra di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di pari qualifica dell'Amministrazione ricevente, anche in soprannumero, e da assegnare secondo i criteri di cui al precedente articolo. Il trasferimento delle singole unità di personale da una Amministrazione all'altra sarà regolato dai criteri che, in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, saranno stabiliti in materia di trasferimento e mobilità del personale.

Con la procedura di cui al comma precedente, e fino alla rideterminazione del fabbisogno organico, sarà fissata la percentuale dei posti vacanti, che possono essere coperti mediante concorso pubblico, nei ruoli interessati dal soprannumero, i posti che non siano messi a concorso sono resi indisponibili.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Garibaldi tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: «anche in soprannumero».

GARIBALDI. Volevo chiedere al Ministro un chiarimento sul significato di questo articolo, cioè vorrei sapere se si intende spostare il personale in soprannumero in altra sede in soprannumero. Se questo è il significato, ritengo che sia inutile.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. La motivazione principale di questo articolo è quella di dare al personale la possibilità di scegliere più appropriatamente la propria collocazione. Si vuole cioè offrire una facilitazione al personale che da una posizione soprannumerica presso un ente passa ad una posizione soprannumerica presso un altro ente. Se si dovesse sopprimere si eliminerebbe questa possibilità.

GARIBALDI. Personalmente ho inteso il significato di questo articolo in maniera diversa. Mi sembra infatti che esso introduca la possibilità di trasferire il personale da una sede soprannumerica ad un'altra sede soprannumerica a discrezione dell'amministrazione. È vero che nelle prime righe del secondo comma si pone il riferimento alle «effettive esigenze funzionali», ma se ci sono delle effettive esigenze funzionali non si capisce perchè non debba esserci una pianta organica.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Ci si può trovare nelle more di approvazione di una pianta organica: per esempio nelle more dell'approvazione del disegno di legge sulle tesorerie provinciali. La ragione di questo articolo è di dare la possibilità di una maggiore varietà di scelta.

GARIBALDI. Non è questione di scelta ma di maggiore mobilità.

DE SABBATA. Vorrei sapere come è possibile collocare in un ruolo organico personale in soprannumero.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Si vuol dire che questo personale viene collocato in ruolo al di là dei posti occupati in organico.

DE SABBATA. Chi è collocato al di là dei posti in organico non è collocato in ruolo.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Questo personale viene materialmente iscritto successivamente nei ruoli organici.

DE SABBATA. Essere collocati in ruolo vuole dire essere dentro il ruolo...

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Ma vuole dire anche che il ruolo scorre; man mano che si liberano i posti questo personale passa nei ruoli.

DE SABBATA. I soprannumerari non sono dentro i ruoli. È da queste cose che nascono i problemi interpretativi insolubili, come quelli che si sono verificati per i magistrati. Come si può essere collocati in un ruolo organico in soprannumero? È impossibile!

MANCINO. È una contraddizione.

DE CINQUE. Si potrebbe lasciare solo «nei ruoli» senza la parola «organici». Se il Ministro è d'accordo si potrebbe adottare questa soluzione.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Il concetto espresso dalla norma mi sembra chiarissimo. Vi è un ruolo organico pieno, e i giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 vengono iscritti dopo l'ultimo degli iscritti nel ruolo organico. Quindi vengono aggiunti alla pianta organica con la possibilità dello scorrimento.

MANCINO. Si può dire che sono aggiunti al ruolo organico in soprannumero e di volta in volta...

DE SABBATA. Sono del parere di cambiare la locuzione.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Il secondo comma dell'articolo 3 dà la possibilità ai soprannumerari di essere trasferiti, con le procedure garantite dal provvedimento relativo alla funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, il Ministero ricevente e il Tesoro, al ruolo di un'altra amministrazione.

Ritengo che questo comma vada inteso in questo modo: se ci sono dei posti organici vacanti i dipendenti vanno a coprire i posti vacanti, se non ci sono entrano nello stesso ruolo però in soprannumero. L'emendamento del collega Garibaldi tende invece a riconoscere questa possibilità soltanto qualora ci siano posti liberi in organico.

DE SABBATA. Non sono d'accordo su questo emendamento.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Allora la formulazione dell'articolo va lasciata così com'è.

DE SABBATA. No, potremmo trovarne una migliore, anche perchè altrimenti domani dovremmo potremmo aversi delle interpretazioni contrastanti in giurisprudenza.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Se si creano dei ruoli soprannumerari paralleli vanno regolate anche le situazioni del passato.

MANCINO. Tutto ciò che non va dentro il ruolo è in soprannumero. Il ruolo è costituito, per esempio, da mille persone, se i dipendenti sono mille e duecento, duecento sono in soprannumero.

PRESIDENTE. L'obiezione del senatore De Sabbata è che, se questi contingenti sono in soprannumero, non si può parlare di inserimento nella pianta organica.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Se vi è questa preoccupazione, forse la soluzione migliore è quella, suggerita dal senatore De Cinque, di

sopprimere l'aggettivo «organici». Propongo quindi un emendamento in tal senso al secondo comma dell'articolo 3.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Il Governo è d'accordo con la soluzione proposta dal relatore Saporito.

GARIBALDI. Anch'io concordo con questa modifica e pertanto ritiro il mio emendamento.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Desidero sottolineare un altro aspetto. Il meccanismo di garanzia per i trasferimenti di personale da una amministrazione all'altra prevede che vengano sentite anche le «organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative». Sono molto rispettoso delle organizzazioni sindacali, ma se l'obiettivo è quello di una maggiore funzionalità dell'amministrazione, dal momento che già la procedura è aggravata dall'obbligo di ascoltare alcuni Ministri, mi sembra che dover sentire anche i sindacati sia palesemente in contrasto con l'esigenza cui ho accennato.

GARIBALDI. Non si tratta però di un concerto: si parla solo di sentire le organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Ma è obbligatorio farlo.

PAVAN. Di fatto poi, se non c'è l'accordo, non se ne fa niente.

TARAMELLI. Più volte, discutendo questo testo, è emerso come esso sia il risultato del lavoro di vari soggetti, tra cui anche le organizzazioni sindacali. Disconoscere ora questo ruolo mi sembra quantomeno inopportuno.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Anche a mio parere non è opportuno escludere i sindacati. Del resto, la procedura non crea difficoltà di consultazione, visto che i sindacati sono, direi, permanentemente a palazzo Vidoni.

Comunque, in proposito il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, senatore Saporito, tendente a sopprimere, al secondo comma dell'articolo, la parola: «organici».

È approvato.

Anche a questo articolo propongo una modifica di coordinamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: «della legge 29 febbraio 1980, n. 33» con le altre: «del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato con la modifica di coordinamento di cui ho dato lettura.

È approvato.

Il senatore Saporito ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 3, il seguente articolo aggiuntivo.

Art. 3-bis.

Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, i giovani, assunti per l'attuazione del progetto-contratto relativo alla Scuola superiore della pubblica Amministrazione, continuano a prestare servizio presso la Scuola fino all'approvazione delle norme di riordino e di ristrutturazione della stessa.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Si tratta, come già è stato detto in precedenza, di un articolo col quale si regola la situazione dei giovani assunti per contratto dalla pubblica amministrazione. Lo scopo è quello di continuare ad utilizzare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione questo personale, che dovrebbe essere impiegato poi presso la Presidenza del Consiglio, Direzione generale dell'informazione, dell'editoria e della proprietà letteraria, senza dover assumere altro personale.

Mi rendo conto della eccezionalità di questa norma - che, del resto, fa riscontro all'eccezionalità della Scuola superiore della pubblica amministrazione - ma essa mi sembra necessaria, e come tale mi permetto di sottoporla all'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le Regioni che provvederanno a disciplinare, con propria legge, sentite le associazioni regionali dell'ANCI, UPI ed UNCEM e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

a) l'attribuzione dei posti di organico disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane, i consorzi di comuni e province, le aziende municipalizzate, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di turismo, gli enti di sviluppo agricolo, i consorzi o enti di bonifiche, gli IACP e relativi consorzi, le università agrarie, le opere universitarie ed i consorzi di aree industriali, agli idonei che ne facciano domanda;

b) la individuazione di un contingente unico regionale, per qualifiche funzionali, al fine di destinare, agli enti di cui alla lettera a) che abbiano ancora disponibilità di posti, gli idonei che prestino servizio nell'ambito della stessa Regione.

Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle precedenti lettere a) e b), gli enti sopra specificati sono tenuti a comunicare al presidente della

giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili. È comunque fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie, senza la preventiva autorizzazione degli organi di controllo.

Con la medesima legge saranno altresì dettate disposizioni al fine di costituire un contingente unico regionale soprannumerario per qualifiche, nel quale collocare, con effetto comunque non posteriore al 1° giugno 1985, gli idonei che non siano stati ancora immessi nei ruoli per mancanza di posti ad essi attribuibili in applicazione delle procedure di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma del presente articolo.

Gli idonei inclusi nel predetto contingente unico regionale soprannumerario, in attesa delle definitive assegnazioni di cui al comma successivo, continuano a prestare servizio presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale, li utilizzano.

Le Regioni provvederanno ad assegnare, anche in soprannumero, gli idonei di cui al terzo comma del presente articolo agli enti di cui al primo comma, lettera *a)*, anche in relazione a deleghe di funzioni ovvero alle esigenze funzionali degli stessi. Le assegnazioni possono effettuarsi anche in tempi successivi, ma non oltre il 1° giugno 1985, e non possono comunque essere superiori al 30 per cento delle rispettive dotazioni organiche.

Tale limite potrà essere variato in relazione alle effettive esigenze funzionali degli enti stessi con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del presidente della giunta della Regione competente.

Le Regioni e gli altri enti indicati nel presente articolo, ai fini della erogazione delle somme di cui al successivo articolo 6, devono provare tempestivamente, con specifiche delibere certificative, l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, in relazione ai termini ivi previsti.

Le Regioni e gli altri enti di cui sopra non potranno comunque procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti interamente sostitutivi. Il primo, presentato dal Governo, tende a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4.

In conformità dei principi stabiliti dagli articoli precedenti, i posti di organico disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di Comuni e Province, le Aziende municipalizzate, le Unità sanitarie locali, gli Enti provinciali per il turismo, le Aziende autonome di turismo, gli Enti di sviluppo agricolo, i consorzi o enti di bonifica, gli Istituti autonomi case popolari e relativi consorzi, le università agrarie, le opere universitarie ed i consorzi di aree industriali, sono attribuiti, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, comunque, non oltre il sessantesimo giorno dall'approvazione della graduatoria di merito, se questa non risultasse ancora approvata all'entrata in vigore della presente legge, agli idonei che prestino servizio presso ogni singolo ente.

I posti che, dopo l'applicazione del precedente comma, risultino ancora disponibili, sono attribuiti, per qualifiche uguali o equiparabili a quelle per le quali hanno conseguito l'idoneità, agli idonei che ne facciano domanda e prestino servizio nell'ambito della stessa Regione. A tal fine sarà individuato, a cura delle amministrazioni regionali, un contingente unico regionale, distinto per qualifiche funzionali costituito dagli idonei, secondo l'ordine d'iscrizione nelle graduatorie, che non abbiano trovato sistemazione in applicazione del precedente comma, i quali continuano, peraltro, a prestare servizio presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, li utilizzano. Il Presidente della giunta regionale è delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

Per l'attuazione dei commi precedenti, gli enti sopra specificati sono tenuti a comunicare al Presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili. Fino a quando non saranno espletate le procedure di cui ai precedenti commi, gli enti indicati nel primo comma del presente articolo non possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie.

Gli idonei, compresi nel contingente unico regionale di cui al secondo comma del presente articolo, che non siano stati ancora immessi nei ruoli degli enti indicati nel primo comma per mancanza di posti disponibili, sono collocati in soprannumero, con effetto comunque non posteriore al 1° giugno 1985, nei ruoli organici del personale di pari qualifica iniziale o equiparabile degli enti presso i quali prestano servizio.

Nel caso in cui presso gli enti di cui sopra non sussistano qualifiche uguali o equiparabili a quella per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, i medesimi saranno collocati in soprannumero presso gli enti che hanno ruoli di personale con le relative qualifiche, ubicati nell'ambito della stessa regione. Il Presidente della giunta regionale è delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

In relazione alle effettive esigenze funzionali dei singoli enti, il Presidente della giunta regionale è delegato a procedere, con uno o più provvedimenti, da emanarsi anche in tempi successivi, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, al trasferimento di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di pari qualifica dell'ente ricevente anche in soprannumero, in misura, comunque, non superiore al trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche.

Tale limite potrà essere variato, in relazione alle effettive esigenze funzionali degli enti stessi, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Presidente della giunta della Regione competente.

Le Regioni e gli altri enti indicati nel presente articolo, ai fini dell'erogazione delle somme di cui al successivo articolo 6, devono provare tempestivamente, con specifiche delibere certificative, l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, in relazione ai termini ivi previsti.

Le Regioni e gli altri enti di cui sopra non potranno comunque procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le Regioni a statuto speciale e per le province

autonome di Trento e Bolzano che provvederanno a disciplinare, con propria legge, la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei agli esami di cui all'articolo 26-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il secondo emendamento è del senatore Pavan e tende a sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

Le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, i consorzi di comuni e di province, le aziende municipalizzate, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, gli enti di sviluppo agricolo, i consorzi o enti di bonifica, gli IACP e relativi consorzi, le Università agrarie, le opere universitarie ed i consorzi di aree industriali sono tenuti ad inquadrare nei propri organici, nei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge o che si renderanno vacanti entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima, il personale dipendente dal medesimo ente, assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, dichiarato idoneo dalle Commissioni regionali ed inserito nelle graduatorie uniche regionali istituite ai sensi dell'articolo 26-sexies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Tale inquadramento dovrà avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, che prestano servizio nell'ambito di una stessa Regione e che non troveranno collocazione in ruolo nell'ente di appartenenza in applicazione del disposto di cui al precedente primo comma, saranno iscritti in un ruolo unico regionale ad esaurimento, suddiviso per qualifiche funzionali e profili professionali.

A tale ruolo unico regionale e fino al suo esaurimento dovranno far ricorso tutti gli enti di cui al primo comma della stessa Regione per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti.

Al medesimo ruolo unico regionale attingeranno le Regioni per assicurare agli enti locali l'espletamento delle deleghe che a questi assegneranno.

È fatto divieto ai predetti enti di procedere ad assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie, fino all'esaurimento dei contingenti di ciascun profilo professionale del citato ruolo unico regionale.

Gli iscritti nel ruolo unico regionale che non accetteranno le designazioni che la Regione effettuerà in base alle richieste degli enti decadranno dall'impiego.

In attesa delle definitive assegnazioni i giovani appartenenti al citato ruolo unico regionale ad esaurimento continuano a prestare servizio presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, li utilizzano.

Ai fini delle competenze di cui ai precedenti commi tutti gli enti di cui al primo comma sono tenuti a comunicare al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei giovani che possano trovare collocazione in ruolo ai sensi del precedente primo comma ed i posti risultanti disponibili alla predetta data.

Le Regioni e gli altri enti indicati nel presente articolo, ai fini della erogazione delle somme di cui al successivo articolo 6, devono provare tempestivamente, con specifiche deliberazioni certificative, l'adempimento

di quanto stabilito nei precedenti commi, in relazione ai termini ivi previsti.

Le Regioni sono delegate ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'attuazione del presente articolo.

Inoltre, sono stati presentati alcuni subemendamenti all'emendamento del Governo sostitutivo dell'intero articolo 4. Il primo è del senatore Saporito e tende a sostituire, al secondo comma, le parole: «I posti» con le parole: «Il 75 per cento dei posti».

Il secondo è del senatore De Cinque e tende ad aggiungere al terzo comma, dopo le parole: «comprese quelle obbligatorie» le parole: «, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, alla data di entrata in vigore della presente legge, i pubblici concorsi».

Il terzo è del senatore De Sabbata e tende ad inserire, alla fine del terzo comma, le seguenti parole: «Il divieto cessa in ogni caso al compimento del novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge».

PAVAN. Signor Presidente, ho esaminato attentamente l'articolo 4 il cui contenuto è stato oggetto di viva discussione fra noi e riguarda, sostanzialmente, tutto il personale assunto ai sensi della legge n. 285 da parte degli enti locali, Regioni, eccetera. Con esso s'impone a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1 di assumere personale e di coprire i posti vacanti, indipendentemente dalla loro volontà, facendo ricorso al personale della legge n. 285. Si deve sottolineare che non è più la volontà dell'amministrazione a decidere, ma la semplice volontà di colui che è stato assunto con la legge n. 285 che chiede di andare in un determinato ente ove esiste un posto vacante e l'amministrazione locale è obbligata ad assumerlo. Mi chiedo se ciò sia costituzionale e sia in sintonia con l'autonomia degli enti locali cui è demandata l'organizzazione dei propri servizi, l'assunzione del personale e tante altre cose.

C'è un secondo aspetto da sottolineare; coloro che non trovano collocazione nei posti in organico, i cosiddetti posti disponibili, sono posti in soprannumero nelle amministrazioni ove sono stati assunti o anche in altri settori a giudizio delle Regioni, in base a esigenze particolari (e questo è abbastanza vago); la percentuale di posti in soprannumero può arrivare al 30 per cento. Ora ogni volta che abbiamo affrontato il problema dell'ordinamento locale abbiamo sempre tenuto presente il principio che deve esserci un rapporto tra dipendenti e cittadini, per cui non si può assegnare a ciascun ente un 30 per cento in più a prescindere da questo rapporto.

Il mio emendamento vuole affermare che tutti gli enti che hanno assunto personale con la legge n. 285 devono coprire con quel personale i posti disponibili nei propri organici entro sei mesi. Coloro che non trovano collocazione in ruolo in base a questa operazione, vengono iscritti in un ruolo regionale unico, ad esaurimento. Quindi questo personale, con il mio emendamento, viene messo in ruolo con regolare trattamento economico.

PRESIDENTE. Con quali funzioni?

PAVAN. Con le funzioni che attualmente svolge, col divieto per gli enti locali di nuove assunzioni se non attingendo al ruolo unico regionale.

PRESIDENTE. Ma con quale metodo?

PAVAN. In base alla legge precedente, ogni Regione ha iscritto i propri idonei in graduatoria, secondo la qualifica e il profilo professionale.

PRESIDENTE. Quindi non possono bandire un concorso, ma devono attingere alla graduatoria regionale.

PAVAN. Esatto, fino all'esaurimento di quel contingente.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Quindi sono dei soprannumerari iscritti presso la regione.

PAVAN. Anche la Regione deve attingere a quel ruolo nei limiti del 75 per cento. D'altronde questo è un suggerimento che viene dalle associazioni degli enti locali. C'è una norma fondamentale per evitare ciò che si è verificato nell'applicazione dell'attuale legge, quando qualcuno si è rifiutato di andare dove era stato assegnato: o si accetta o si decade. Nel frattempo, il personale che non trova collocazione, in attesa di tutte queste operazioni, resta nell'ente locale dove è stato assunto, come d'altra parte prevede lo stesso testo governativo.

Sostanzialmente sono questi i principi che ispirano il mio emendamento. Insisto sulla mia proposta, anche se per la verità non mi soddisfa completamente perchè anche in questo modo si va a ledere l'autonomia degli enti locali. Però mi rendo conto che qualcosa bisogna pur fare per i giovani interessati dalla legge n. 285. Comunque, non si può ledere l'autonomia di comuni che si sono comportati in un certo modo, solo perchè altri comuni si sono comportati in un modo diverso.

MAFFIOLETTI. Ma quelli hanno applicato una legge dello Stato.

PAVAN. Dopo alcuni mesi, finito il progetto per cui si erano attivati, avrebbero dovuto chiudere il loro rapporto, e invece non l'hanno mai fatto. Ritengo che sia lesivo dell'autonomia dei comuni il fatto che alla maggioranza di essi debbano essere imposte decisioni e scelte provenienti da altri comuni, per cui si vedono per parecchio tempo legati a scelte non conformi alle norme che garantiscono la loro autonomia. Pertanto, secondo me, in ciò che ha proposto il Governo vi è dell'incostituzionalità.

PRESIDENTE. Ma questa incostituzionalità lei l'ha ridotta ad una misura quantitativa!

PAVAN. Signor Presidente, nell'emendamento da me presentato si fa salvo il principio secondo il quale è l'ente che chiede, e quindi, in certo modo, si fa salva l'autonomia del comune.

MANCINO. Vorrei chiedere un chiarimento, perchè mi pare che il punto di vista del senatore Pavan sia duplice. Innanzi tutto, egli prevede l'assunzione nel proprio organico, da parte dell'ente, del personale assunto direttamente attraverso la legge n. 285, poi fa una distinzione, per cui per tutto il resto si forma un ruolo regionale ad esaurimento, cui possono

attingere i comuni a propria richiesta. Quindi egli dice: «A tale ruolo unico regionale e fino al suo esaurimento dovranno far ricorso tutti gli enti di cui al primo comma»: questo significa che non è più una facoltà, ma un obbligo fino alla copertura del 75 per cento.

PAVAN. Non a domanda dell'interessato, ma a richiesta dell'ente.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, l'emendamento del Governo ha recepito dal punto di vista formale le obiezioni che erano state fatte al testo del disegno di legge, quindi ha recepito quei precetti costituzionali che sembravano non essere sufficientemente tutelati e si è adeguato. Si è trattato di una pura e semplice ripulitura del testo presentato per adeguarlo in maniera più corretta alle norme costituzionali. Per quanto riguarda la norma, sia quella del testo originario sia quella dell'emendamento, mi limito a precisare che si tratta di un testo riguardante gli enti locali direttamente correlato alla procedura che è stata seguita per lo Stato. Non dobbiamo dimenticare che il provvedimento ha due aspetti: quello che disciplina l'assorbimento da parte degli organismi dello Stato del personale della legge n. 285, e quello che ha attinenza con i giovani della legge n. 285 da sistemare presso le Regioni e gli enti locali territoriali.

Ovviamente, il concetto che ha ispirato il legislatore è stato uno solo, cioè utilizzare produttivamente questi giovani per evitare che lo Stato continui a pagare cifre ingenti. Ho ricordato che si tratta, in un triennio, di 6.000 miliardi, quindi non è una cifra da sottovalutare. Nell'ultimo anno ci avviciniamo ai 3.000 miliardi e tale progressività continuerà poi negli anni successivi. Il Governo ha cercato di utilizzare questa cifra nel modo più proficuo a vantaggio della pubblica amministrazione; ed il modo più proficuo di utilizzazione è quello di inserire i giovani in un'effettiva attività di lavoro. In sede regionale quali potevano essere le effettive attività di lavoro? Evidentemente erano i posti liberi presso la Regione, gli enti regionali e presso tutti gli enti locali. Fra l'altro, non si addossa un onere agli enti perchè il personale è pagato dallo Stato, quindi non va a carico del bilancio comunale.

Ovviamente, questo meccanismo prevede il massimo di utilizzazione dei giovani; noi siamo certi che, tranne che per la Regione Campania, per la quale forse ci sarà una coda, come pure forse per la Calabria, in tutte le altre Regioni d'Italia la legge opererà immediatamente e sistemerà tutti questi giovani che saranno subito avviati ad un lavoro proficuo. Questo è molto importante, perchè lo stato di malessere è derivato dal fatto che questo personale è stato assunto in virtù di progetti scarsamente produttivi e scarsamente realizzabili. In realtà, questi giovani non sono stati mai chiamati ad un lavoro serio, da qualche anno sono del tutto inutilizzati in una situazione che incentiva le peggiori deformazioni, mentre un impiego a tempo pieno darebbe loro ben altro indirizzo..

Ora, l'emendamento proposto dal senatore Pavan modifica radicalmente questo intendimento, per cui io ritengo che se venisse accolto il disegno di legge diventerebbe assolutamente inutile. Si tornerebbe al punto di partenza, anzi con un peggioramento, perchè oggi c'è una norma che obbligatoriamente permette di destinare nella misura, mi pare, del 50 per cento...

PAVAN. Ma non obbliga a destinare!

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Nella mia regione tale obbligo c'è ed è stato anche osservato. L'emendamento presentato dal senatore Pavan in realtà non risolve il problema, perchè nel momento in cui i posti disponibili presso i comuni non sono più tali, perchè la loro disponibilità è legata alla volontà del comune di acquisire un giovane della legge n. 285, è evidente che i comuni questa volontà non la esprimeranno e i giovani rimarranno dove sono, venendosi con ciò a creare una situazione che penalizzerebbe in modo diverso i comuni per la scelta. Nella Regione Veneto, ad esempio, vi sono solo 600 giovani, ed è evidente che la Regione e gli organismi subregionali diversi dai comuni assorbiranno questi giovani in pochissimo tempo, forse solo nella Regione e negli enti subregionali; per cui i comuni avranno la possibilità, dopo pochissimo tempo, di essere liberi da qualunque obbligo di assunzione. Invece che cosa succederà nella Regione Campania? La Regione Campania sarà obbligata ad assumere, proprio perchè nessun comune, secondo l'emendamento del senatore Pavan, potrà procedere ad assunzione di personale se non previo esperimento della richiesta alla regione. Ad Avellino, per esempio, non andrebbero *de iure* immediatamente, ma in un secondo tempo *de facto*. Questo è il problema che si profila: i comuni del Veneto non prenderebbero nessuno, quelli della Campania sarebbero obbligati ad assumere.

Quindi è evidente che l'ottica sarebbe completamente stravolta e verrebbero a decadere i motivi di base di questo disegno di legge. Infatti l'articolo 4 rappresenta l'elemento chiave di questo sistema. Capisco, e il senatore De Cinque qui presente lo sa, che le reazioni sono state vivacissime nella Regione Abruzzo quando hanno visto arrivare delle persone sconosciute che la Regione aveva assunto non si sa bene per quali ragioni, ma bisogna considerare che esiste il problema di questi giovani. Comprendo anche che in alcuni ambienti dell'Italia meridionale, dove vi è una forte disoccupazione intellettuale, quel posticino al comune rappresenta una grande speranza, non solo di uno ma di decine di giovani; però se esiste questa situazione e va sanata, non abbiamo altro mezzo che quello prospettato nell'articolo 4, nella formulazione governativa.

Devo riconoscere che durante la discussione presso il Dipartimento per la funzione pubblica il senatore Pavan si è battuto validamente per le sue tesi, ma non erano le stesse del suo emendamento. Il collega Pavan desiderava infatti che la percentuale di occupazione dei posti liberi presso i comuni fosse limitata al 75 per cento; questa proposta non è stata accolta, ma questo meccanismo diverso non può assolutamente accettarsi.

Vi è poi un altro elemento che ritengo grave e discriminatorio. Tutto il disegno di legge è basato sulla libera scelta, cioè dà la possibilità ad ognuno di esprimere la preferenza per un determinato posto meglio localizzato e più attinente; con l'emendamento del senatore Pavan questo concetto verrebbe stravolto completamente. Il giovane non può scegliere il posto dove andare, ma può essere solamente iscritto in un elenco regionale dal quale verrà rimosso nel caso in cui un comune decida di procedere ad una assunzione. Se il comune quindi decide di non occupare quel determinato posto il giovane non ci potrà andare.

Un ultimo aspetto che va sottolineato è che nell'ambito di alcune regioni si avrebbero delle posizioni difformi che è dubitare che possano essere considerate costituzionali. Infatti, paragonando le due situazioni del Veneto e della Campania (ma potremmo paragonare qualsiasi altra regione) in una ci

sarebbe un blocco indefinito delle assunzioni mentre nell'altra il blocco potrebbe durare solamente due mesi, una settimana o quindici giorni.

Debbo concludere affermando che il testo governativo offre maggiori possibilità.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Avendo presentato un subemendamento al secondo comma dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo, il mio discorso è valido soltanto se verrà accolto quest'ultimo, oppure potrà valere per l'emendamento del senatore Pavan per la parte a cui si riferisce (la collocazione potrà essere stabilita in un secondo tempo). Ho ascoltato con vivo interesse l'illustrazione da parte del senatore Pavan del suo emendamento e le motivazioni del ministro Gaspari. Ciò che mi preoccupa di più (e dobbiamo stare attenti a questo aspetto) è che l'emendamento sostitutivo del Governo, nella sua attuale formulazione, leda in qualche modo l'autonomia degli enti locali e delle Regioni, e mi sembra che la parte finale dell'emendamento del senatore Pavan sottolinei questo aspetto.

In proposito debbo fare alcune osservazioni. Questo disegno di legge rappresenta un po' una forzatura di tutta la pubblica amministrazione in ordine all'attuazione di una legge nazionale (come ha ricordato il collega Maffioletti). Certamente anche le amministrazioni statali preferirebbero organizzare il lavoro e programmare le assunzioni secondo i progetti di lavoro che si sono date; ma è stato detto che le amministrazioni dello Stato rappresentano lo Stato direttamente, mentre le autonomie locali hanno uno spazio di competenza da difendere in quanto si tratta di ambiti e di livelli istituzionali diversi. Il primo comma dell'articolo 4 e lo stesso emendamento del Governo non si riferiscono soltanto ai comuni. Il personale assunto ai sensi della legge n. 285 dovrà essere diviso tra i seguenti livelli istituzionali: la Regione, le provincie, tutti i comuni, tutte le comunità montane, i consorzi di comuni e provincie, le aziende municipalizzate, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome per il turismo, gli enti di sviluppo agricolo, i consorzi, gli enti di bonifica, gli Istituti autonomi case popolari e i relativi consorzi, le università agrarie, le opere universitarie, i consorzi di aree industriali.

Quindi dobbiamo tener conto di questa diversità dei soggetti che sono chiamati a rispondere ad una esigenza solidaristica che deve riguardare tutta la pubblica amministrazione, perchè in tal senso va considerata la legge n. 285 del 1977. Non possiamo chiamare questi soggetti a una grande responsabilità, come momenti dell'ordinamento generale dello Stato e poi rinchiuderli nell'egoismo della singola sfera, sostenendo che non si debbono fare carico di una solidarietà che riguarda tutti quanti. La legge che noi stiamo per varare è stata prevista come un intervento speciale per sistemare definitivamente e chiudere la situazione, per poi consentire la vita normale dell'amministrazione dello Stato e di quelle locali.

DE CINQUE. Come il precariato nella scuola.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento del senatore Pavan invece in un certo senso blocca per il futuro la vita delle autonomie locali in quanto stabilisce un meccanismo, il ruolo unico, come un punto di

riferimento per i prossimi dieci anni. Esso infatti tende a stabilire che tutti gli enti locali, tutti questi soggetti, ogni volta che dovranno procedere ad una assunzione, dovranno ricorrere al ruolo regionale. Non è meglio risolvere la questione in base al testo del disegno di legge? Ritengo che sia più opportuno (forse con un po' di contrazione della autonomia in questo settore e della capacità di modello organizzativo dei singoli enti) risolvere la situazione in base al testo del disegno di legge, lasciando la libertà agli enti di poter procedere poi alle normali assunzioni. Nonostante il rispetto che ho per i profili di costituzionalità, di cui ha parlato il senatore Pavan, ho timore che un cedimento in questo senso, cioè l'accettazione di un sistema come quello delineato dall'emendamento del senatore Pavan, sul versante delle autonomie locali proprie ed improprie, aprirebbe uno spiraglio sul fronte delle amministrazioni statali. Infatti, come si farebbe poi a non riconoscere uno spazio di valutazione autonomo anche per le amministrazioni dello Stato? Diciamo che deve essere assunto del personale che, peraltro, ha seguito dei corsi di qualificazione ed è specializzato nella pubblica amministrazione, quindi del personale non del tutto nuovo al servizio.

Sono preoccupato, dunque, in primo luogo perchè l'operazione verrebbe enormemente allungata senza arrivare ad una sistemazione definitiva (e saremmo alla terza legge che non trova attuazione), in secondo luogo perchè apriremmo un fronte sul versante delle amministrazioni statali.

L'emendamento che ho presentato, che prevede l'introduzione della percentuale del 75 per cento, è di mediazione e si rifà alle posizioni che l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM e la CISPEL avevano assunto in sede di dibattito e di confronto con il Governo e le Commissioni. Questo atteggiamento, che peraltro non precisava il numero o la percentuale, è stato ribadito nell'audizione che abbiamo tenuto con le delegazioni delle associazioni delle autonomie. Personalmente potrei anche essere d'accordo di lasciare l'articolo 4 così come formulato dall'emendamento sostitutivo del Governo, ma, proprio in considerazione della posizione delle associazioni delle autonomie locali, mi sono permesso di proporre la modifica relativa ai posti.

Da ultimo, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un'altra modifica che, assieme al senatore Garibaldi, ritengo necessario apportare all'articolo 4 nel nuovo testo formulato dal Governo. Ci sembra giusto che il Presidente della giunta regionale, prima di provvedere al trasferimento di contingenti di personale, senta, oltre alle tre citate organizzazioni (ANCI, UPI e UNCEL) e alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, anche la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEM), così da dare modo anche alle aziende municipalizzate di far sentire la propria voce. In tal senso propongo con il senatore Garibaldi un subemendamento al sesto comma del testo proposto dal Governo.

MANCINO. Signor Presidente, intervengo per fare due brevissime considerazioni. La prima è di opportunità: mi sembra giusto che il Governo si sia fatto carico, finalmente, dell'intera materia della sistemazione dei giovani assunti ai sensi della legge n. 285. L'altra considerazione è sul modo come si arriva a questa risoluzione. L'insieme non mi sembra criticabile, salvo quella che mi permetto di definire una disinvoltura che registro nei confronti degli enti locali, e in particolare dei comuni e delle province.

Mi preoccupo di una sorta di indifferenza, che il legislatore ha assunto negli ultimi tempi nei confronti delle autonomie costituzionalmente previste, con una serie di prescrizioni, di vincoli, che non corrispondono al disegno costituzionale. Comprendo ciò che mi può essere opposto dal Governo, però, facciamo attenzione, altro è l'amministrazione dello Stato, altro è l'amministrazione del comune.

Noi prevediamo e discipliniamo gli uffici dello Stato con legge; invece, nei confronti degli enti locali, a parte i principi e i criteri di carattere generale, esistono anche vincoli considerati «cornici» entro le quali si esprime tutta intera l'autonomia locale.

Quando il senatore Pavan pone il problema di assumere personale della legge 285, indipendentemente dalla volontà degli enti locali, pone un problema che esiste: il Governo non deve fare i conti con le Regioni a statuto speciale?

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Mi sembra doveroso precisare che non si impone un aumento di organico; il comune ha tutta l'autonomia di dire che ha bisogno di un aumento di personale ed ha i posti in organico.

MANCINO. Però, si impone di rinunciare ad un tipo di selezione, in quanto si dice che il personale deve essere assunto da un certo ruolo, secondo qualifiche e capacità sottratte all'autonomia di giudizio dell'ente locale. Vi parlo di quello che è successo nell'area campana, dove chi non ha chiesto riceve il massimo danno, chi ha chiesto poco in relazione a quella legge riceve un danno minore. Siccome chi ha avuto, per un concorso di responsabilità politiche, il massimo delle assunzioni non ha la possibilità, oggi, di una sistemazione nel proprio organico di assunti - parlo di Napoli città - la conseguenza è che si distribuiscono sul territorio campano 10 mila persone che potevano anche non essere assunte in quel momento, visto che dovevano corrispondere ad esigenze effettive di quel comune per progetti socialmente rilevanti.

Preoccupazione del Governo è ora quella di sistemare questi giovani, e lo fa a danno di quelle aree dove vi è stata una certa responsabilità, soprattutto nel non allargare gli organici, da parte degli enti locali. Poichè vi è stato un aumento di prerogative, vi sono esigenze diverse, vi è, nonostante tutto, una crescita di alcune aree del Mezzogiorno (perchè è qui che maggiormente viene in evidenza il problema). I progetti approvati non consentono la copertura nell'ambito dell'organico del comune che se ne era fatto carico...

TARAMELLI. Sono progetti di sei anni fa.

MANCINO. Lasciamo perdere i sei anni: questa è la disinvoltura italiana. È questo un esempio del tasso di inquinamento delle leggi, di cui parlo spesso. Voi dovrete, colleghi, prendere atto di una situazione di fatto che è stata creata e che ha allarmato all'epoca alcune amministrazioni; vi sono leggi regionali, discutibili dal punto di vista costituzionale, che hanno imposto ai comuni di attingere il 50 per cento del fabbisogno del proprio organico dai ruoli della legge n. 285!

Io tenterei una strada mediana, ma non per lasciare insoluta la questione: mi faccio carico, anche come Gruppo politico, dell'esigenza di sistemare, sia pure in via soprannumeraria, questi giovani; ma non se ne deve far carico l'ente che ha avuto maggiore responsabilità nell'allargamento di questa fascia di giovani allora occupati per progetti solo preventivamente rilevanti dal punto di vista sociale. C'è una questione di professionalità, di capacità; e vi è anche una facoltà di selezione che è propria del potere di autorganizzazione degli enti locali. Qui stiamo discutendo della riforma delle autonomie; se le autonomie possono essere trattate in questo modo, come stiamo facendo adesso con l'inquadramento dei giovani della legge n. 285, costruiamo un'autonomia diversa degli enti locali, scarsamente aderente ai precetti costituzionali. Una via mediana si può trovare coi ruoli soprannumerari, tenuto conto che, in fondo, lo Stato paga ugualmente, tenti lo Stato di fare gli opportuni accertamenti. (Io posso parlare di una mia esperienza quale consigliere comunale di una piccola città, che ha avuto dalla regione un progetto socialmente utile per cento unità; il comune tentò di fare un'indagine più approfondita, ma poichè non avevamo un ufficio tecnico nè una ripartizione di urbanistica, chiedemmo del personale che ci poteva servire, chiedemmo e ottenemmo giovani architetti, giovani ingegneri, giovani geometri; e siamo stati fortunati. Ma quei comuni che non hanno avuto la medesima fortuna si trovano a dover utilizzare personale che non è certamente qualificato e che quando è stato chiamato per prestare la propria opera alle dipendenze del comune si è rifiutato di farlo, perchè era stato assunto per ben altre mansioni, per esempio nel settore dei beni culturali.

Questo è un problema, signor Ministro, che esiste, esiste soprattutto per alcune fasce del territorio nazionale dove la tollerata mancanza di qualificazione pone gli enti locali in una condizione d'inferiorità rispetto al resto del paese.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Devo precisare al senatore Mancino che l'assunzione presso l'ente locale deve avvenire se vi è un posto scoperto per la qualifica corrispondente. All'atto pratico è risultato che moltissimi di questi giovani non sono occupabili presso gli enti locali perchè non hanno le qualifiche specializzate che servono agli enti locali medesimi.

MANCINO. Signor Ministro, in un comune c'è un procuratore legale che si è laureato con il minimo e deve dare consigli agli amministratori.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. In genere le qualifiche scoperte nei comuni sono quelle per operai specializzati e fra i giovani della legge n. 285 è difficile trovarli; ecco perchè, quando si va all'atto pratico, i posti che risultano disponibili non sono molti; questa è la verità che bisogna tenere presente.

MAFFIOLETTI. Credo che qui si debba fare un'operazione di alta responsabilità politica, perchè la legge n. 285 non è stata fatta da una maggioranza ristretta, ma da una grande maggioranza, con mille difetti; noi avevamo una certa impostazione che riguardava il settore privato e l'industria, poi ci fu una pressione politica molto forte, non da parte nostra, per allargare alla pubblica amministrazione, e ricordo che l'onorevole Andreotti fece degli abilissimi discorsi di mediazione per portare questo tema

in porto e per convincerci che era opportuno aprire anche alla pubblica amministrazione. Devo dire che questa legge è spesso vituperata, ma se avessimo un quadro analitico serio, che più volte abbiamo chiesto e non c'è stato dato, io sono convinto, a titolo personale, che ci accorgeremmo che la legge n. 285 ha fatto più bene che male; con tutti i suoi difetti e le sue tare, è stata una valvola di sfogo considerevole per consentire l'occupazione giovanile, e in certi casi ha permesso anche il funzionamento di qualche amministrazione non novità qualitative che non erano previste.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Senatore Maffioletti, sono stato per 18 mesi presidente della USL che ha avuto il miglior funzionamento e la più bassa spesa d'Italia: 263.000 lire *pro capite* fino al 1982, con una contabilità chiusa a consuntivo, con residui attivi di amministrazione. Questa amministrazione, a conforto di quanto detto dal senatore Maffioletti, era composta per l'80 per cento da giovani provenienti dalla legge n. 285, che io avevo chiesto alla Regione non potendo procedere ad assunzioni.

MAFFIOLETTI. Ringrazio il signor Ministro di questa precisazione che fornisce un elemento di prova al mio discorso, ma io ho presente nella città di Roma, e anche in altre città, molti settori della pubblica amministrazione che si sono sorretti con un impegno di lavoro particolarmente qualificato e appassionato dei giovani della legge n. 285. Non sempre è così, e sono d'accordo in questo, ma ditemi voi quale assunzione ha funzionato, specie negli enti locali, al cento per cento, anche se fatta con concorsi normali.

L'altra considerazione è di natura politica e impegna la responsabilità dei Gruppi politicamente intesi come raggruppamenti parlamentari, come organi della vita parlamentare e non come insieme di punti di vista. Bisogna valutare che questo problema diventa una mina vagante e noi sapevamo che era così, sia per gli enti locali, sia per le regioni, così come per lo Stato. Quando venne approntata questa legge che riguarda enti locali, regioni e Stato capimmo bene che una qualche lesione delle prerogative di quegli enti ci sarebbe stata anche per quanto riguardava le autonomie, o per lo meno certi aspetti dell'autonomia. Ma dobbiamo pensare che questo è un problema nazionale; e compito dello Stato è tutelare il lavoro ed anche non lasciare che questa mina vagante resti tale. Occorre quindi intervenire con una *ratio* legislativa che è la stessa che è stata alla base della legge n. 285. Noi non vogliamo improvvisamente sposare linee autoritative: noi proseguiamo il discorso della legge n. 285 che era un discorso globale, che metteva al primo posto il problema della disoccupazione giovanile. E la questione va vista sotto questo profilo, il profilo dominante deve essere questo.

Per quanto riguarda le questioni sollevate sull'autonomia, bisogna andare cauti perchè le lesioni di autonomia possono venire da altri versanti; infatti, quando si bloccano i finanziamenti agli enti locali, avendo sottratto agli enti locali la capacità impositiva, quando si bloccano gli organici e si impedisce la messa in opera di servizi essenziali per la collettività decisa dagli enti locali, allora v'è una lesione dell'autonomia. L'autonomia in senso costituzionalmente rilevante non viene messa in discussione se, per esempio, lo Stato vara una legge di riforma del collocamento e costruisce delle liste di collocamento che riguardano il settore pubblico e quello privato, gli enti locali e le aziende private. Del resto, nel rapporto Giannini era contenuta un'ipotesi di privatizzare certi settori del pubblico impiego, di fare in modo che si potesse

accedere a certe fasce anche delle aziende pubbliche attraverso le liste di collocamento; la questione è stata discussa e nessuno ha gridato allo scandalo, perchè un conto sono i problemi dell'autonomia costituzionalmente rilevanti, di cui abbiamo parlato tante volte, e un conto sono certi aspetti in cui l'autonomia ha rilievo praticamente dal punto di vista organizzativo che sono pure importanti, ma che devono cedere il passo di fronte a ragioni prevalenti di carattere nazionale e di interesse collettivo. Quindi occorre avere uno strumento di misura per poter discutere di queste cose. Che si tratti di prerogative giuste degli enti locali in regime di normalità non discuto, ma che si tratti di attentato all'autonomia costituzionalmente rilevante ho fieri dubbi, anzi escludo che si tratti di una cosa di questo genere.

Ho fatto l'esempio del meccanismo di collocamento, che può essere benissimo studiato e messo in essere dal legislatore statale; occorre aggiungere che già esistono forme di riserva di posti anche se limitate, che incidono su certi principi. Esiste poi una formulazione della mobilità secondo l'impostazione che ha presieduto alla legge-quadro, al di là delle sue formulazioni letterali, sul terreno indicato dai sindacati, cui abbiamo acceduto molte volte per ragioni di funzionalità della pubblica amministrazione; abbiamo sostenuto la mobilità, ed in molte regioni si è tentato di costruirla tra gli enti locali e la Regione senza pensare che questa mobilità attentasse all'autonomia. Infatti, gli aspetti rilevanti dell'autonomia sono l'organizzazione del lavoro, la scelta dei servizi, la politica ed i contenuti che questi servizi devono portare a compimento, tutti quegli aspetti essenziali, «costituzionali» della organizzazione amministrativa che dalla mobilità tra regioni ed enti locali non vengono colpiti; possono essere attenuati o affievoliti, ma mai travolti. Allora, dobbiamo metterci d'accordo: o difendiamo certe prerogative sul terreno del potere locale, rispetto alle connotazioni più generali, o difendiamo una causa più generale che oggi è una questione dominante che deve interessare tutti noi.

Con questo spirito, io preferirei una formulazione vicina al testo presentato dal ministro Gaspari, che mi sembra quello che maggiormente rispetta il principio per cui la sistemazione dei giovani della legge n. 285 deve poter in qualche modo prevalere, non solo per questo interesse più generale, ma anche per una logica di produttività della pubblica amministrazione; perchè, difendendo gli steccati e le prerogative, finirà che ad un certo punto la sistemazione di questi giovani sarà attuata e garantita con una logica interna, con ragioni diverse da quella della produttività. La ragione della minor resistenza o della minor difesa delle prerogative è contraria alla logica della produttività? Non entro tanto nel merito dei meccanismi. Voglio solo far riflettere su tali questioni, riservandomi di pronunciarmi sugli emendamenti.

DE SABBATA. Signor Presidente, il subemendamento che ho presentato cerca di salvaguardare un minimo di autonomia comunale e quindi coinvolge la scelta tra l'emendamento presentato dal senatore Pavan e quello del Governo. Sono contrario all'emendamento del senatore Pavan perchè a me sembra, secondo le cose già dette dal senatore Maffioletti, che il problema più rilevante sia oggi quello delle assunzioni fatte con la legge n. 285. I problemi di tutela delle autonomie che sorgono, se ci sono, derivano da una precedente cattiva gestione di queste assunzioni, cioè vengono dall'origine, dalla stessa volontà di fare assunzioni nella pubblica ammini-

strazione quando si potevano fare in altri settori o quando anche nella pubblica amministrazione si sarebbero dovute fare con uno scopo produttivo diverso; di queste 70.000 unità ci si poteva preoccupare nel senso di determinare nuovi settori di intervento, quelli cioè che sono rivolti a cambiare in qualche modo la struttura produttiva e amministrativa, mentre questi giovani non hanno cambiato niente perchè sono stati destinati ad esigenze suppletive, creando in alcuni casi possibilità di funzionamento, dove il funzionamento mancava, e in altri invece situazioni di esuberanza del tutto inutili che con questo provvedimento si rischia di prorogare indefinitamente. Quindi a questo punto, se si deve fare un'eccezione al criterio generale della scelta che i soggetti di autonomia devono fare dei propri strumenti, tale eccezione può essere fatta per il carattere particolare della situazione, ma non deve diventare certo (e rispondo anche alle osservazioni del senatore Mancino) un metodo.

È una eccezione che va fatta una volta e deve finire lì, giustificata dalla situazione e dal fatto che insieme al personale si conferiscono anche i mezzi per il suo pagamento. Vedremo al terzo anno quale sarà la situazione, quando il finanziamento sarà finito e dovremo trovare il modo per realizzare l'assorbimento. Il potere della Regione si manifesta quando vieta al comune di assumere anche nell'ambito dell'organico pure riconosciuto dagli organi di tutela. Si dia pure questa facoltà alla Regione, ma assolutamente si eviti di stabilire dei termini incerti.

In questo articolo è previsto che le regioni provvedano entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (questa è forse una norma da ritoccare). Bisogna definire (e su ciò mi interessa conoscere la posizione del Governo), in quale momento preciso, con data certa, i comuni recuperano la facoltà di riempire i propri ruoli organici nell'ambito di quanto loro consentono le leggi finanziarie o le altre leggi in vigore.

Anche se la locuzione usata al primo comma dell'articolo proposto dal Governo a proposito della graduatoria non mi soddisfa per ragioni di stile, ritengo che a tale formula vada adeguato il subemendamento che propongo al terzo comma, poichè la norma relativa alla cessazione del divieto è importante. Modifico pertanto in tal senso il subemendamento da me presentato che, con l'introduzione del riferimento alla graduatoria, risulta del seguente tenore: «Il divieto cessa in ogni caso al compimento del novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o dalla approvazione della graduatoria di cui al primo comma, se successiva».

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Sono favorevole al subemendamento del senatore De Sabbata nel testo modificato, e modifico il primo comma dell'emendamento da me presentato sostituendo le parole: «non oltre il sessantesimo giorno dall'approvazione della graduatoria di merito, se questa non risultasse ancora approvata all'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «non oltre il sessantesimo giorno dall'approvazione della graduatoria di merito, se posteriore».

DE CINQUE. Signor Presidente, ritengo che il mio brevissimo subemendamento al terzo comma si illustri da sè. Esso tende a far salvi i posti per i quali sia stato già bandito un pubblico concorso.

PRESIDENTE. È una norma interpretativa?

DE CINQUE. No, signor Presidente. Il subemendamento tende ad evitare che sorgano delle questioni, soprattutto da parte degli organi di controllo, nel ritenere se i posti per i quali il concorso sia stato già bandito o sia in espletamento, o per il quale comunque non sia stata ancora approvata la graduatoria e attribuito il posto al vincitore, siano disponibili o meno. Dovrebbero ritenersi come disponibili, ma un'interpretazione restrittiva da parte degli organi di controllo potrebbe portare, secondo il mio parere, a questa situazione. Anche se un simile chiarimento nel testo della legge potrebbe sembrare pleonastico, lo ritengo ugualmente opportuno.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono contrario al subemendamento del senatore De Cinque perchè ritengo che se venisse approvato non vi sarebbero più posti disponibili...

PAVAN. C'è il limite di assunzione in base ad una normativa specifica. Come fanno a bandire un concorso? Un concorso o è bandito o non è bandito.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Il comune, sapendo che sta per essere approvata la legge, bandisce il concorso. Sono del parere di introdurre la norma, ma con riferimento a una data precisa, sostituendo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con: «entro il 31 marzo 1984».

MURMURA. Questa modifica è giusta, ma debbo mettere comunque in evidenza che i comuni non possono bandire i concorsi come vogliono. Affermo ciò per difendere il ruolo e le funzioni dei comuni.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Dobbiamo stare attenti, perchè in questo caso non si tratta solamente di comuni.

PAVAN. C'è il blocco per le USL, per i comuni, per le provincie e per i consorzi dei comuni.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per venire incontro a quell'esigenza di mediazione di cui ho parlato prima, mi permetterei di fare una distinzione tra comuni e provincie e tutti gli altri enti locali, proponendo l'obbligo della copertura al cento per cento dei posti disponibili nel ruolo organico con i giovani della legge n. 285 del 1977 per tutti gli enti indicati al primo comma dell'articolo 4 nel testo sostitutivo del Governo, facendo un'eccezione per i comuni e le provincie ai quali invece riconoscerei, in una certa misura, la possibilità di applicare un criterio discrezionale.

Questa mia proposta si traduce quindi in un subemendamento tendente ad aggiungere alla fine del terzo comma dell'articolo 4 nel testo sostitutivo del Governo, dopo la parola «obbligatorie», il seguente periodo: «fatta eccezione per le provincie e per i comuni che potranno procedere alle assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie, nei limiti del 25 per cento dei posti disponibili mancanti» Potranno, non che dovranno. Quindi si vuole far salva questa area di non copertura da parte solo dei comuni e delle provincie.

DE SABBATA. Perché non vengono incluse anche le Regioni?

SAPORITO, *relatore alla Commissioni*. Perché i ruoli sono regionali, gestiti dalla giunta regionale.

DE CINQUE. Il subemendamento proposto dal relatore andrebbe coordinato con quello presentato dal senatore De Sabbata.

Tenendo conto della modifica dinanzi suggerita dal relatore, che mi sembra opportuna, modifico il subemendamento da me presentato nel senso di inserire, dopo la parola: «disponibili», le parole: «fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, entro il 31 marzo 1984, i pubblici concorsi».

MURMURA. Bisognerebbe esplicitare meglio l'espressione «assunzioni obbligatorie» in quanto, facendo pensare a delle categorie privilegiate, può prestarsi a degli equivoci.

PAVAN. Dato per scontato che il mio emendamento non verrà approvato, intervengo per tentare almeno di modificare il testo del Governo, in modo da evitare alcuni errori.

Al secondo comma di questo articolo 4 è improprio, a mio avviso, usare le parole: «per qualifiche uguali o equiparabili». Infatti, secondo l'attuale decreto del Presidente della Repubblica sui nuovi contratti e secondo la legge n. 312, usiamo «qualifiche professionali e profili professionali». Se si usa soltanto il termine «qualifiche» si intende il perito, il geometra, il ragioniere e tutta una serie di profili professionali diversi. Se il posto vacante è di ragioniere, se non specifichiamo può essere assunto, per esempio, un perito chimico.

Per evitare di usare soltanto un termine troppo vago come «qualifiche», propongo che le parole: «per qualifiche uguali o equiparabili a quelle per le quali hanno conseguito» vengano sostituite dalle parole: «per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita». Infatti, una qualifica funzionale comprende più profili professionali.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Sono d'accordo con questa modifica proposta dal senatore Pavan.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Pavan, tendente a sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

Le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, i consorzi di comuni e di province, le aziende municipalizzate, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, gli enti di sviluppo agricolo, i consorzi o enti di bonifica, gli IACP e relativi consorzi, le Università agrarie, le opere universitarie ed i consorzi di aree industriali sono tenuti ad inquadrare nei

propri organici, nei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge o che si renderanno vacanti entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima, il personale dipendente dal medesimo ente, assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, dichiarato idoneo dalle Commissioni regionali ed inserito nelle graduatorie uniche regionali istituite ai sensi dell'articolo 26-*sexies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Tale inquadramento dovrà avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, che prestano servizio nell'ambito di una stessa Regione e che non troveranno collocazione in ruolo nell'ente di appartenenza in applicazione del disposto di cui al precedente primo comma, saranno iscritti in un ruolo unico regionale ad esaurimento, suddiviso per qualifiche funzionali e profili professionali.

A tale ruolo unico regionale e fino al suo esaurimento dovranno far ricorso tutti gli enti di cui al primo comma della stessa Regione per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti.

Al medesimo ruolo unico regionale attingeranno le Regioni per assicurare agli enti locali l'espletamento delle deleghe che a questi assegneranno.

È fatto divieto ai predetti enti di procedere ad assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie, fino all'esaurimento dei contingenti di ciascun profilo professionale del citato ruolo unico regionale.

Gli iscritti nel ruolo unico regionale che non accetteranno le designazioni che la Regione effettuerà in base alle richieste degli enti decadranno dall'impiego.

In attesa delle definitive assegnazioni i giovani appartenenti al citato ruolo unico regionale ed esaurimento continuano a prestare servizio presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, li utilizzano.

Ai fini delle competenze di cui ai precedenti commi tutti gli enti di cui al primo comma sono tenuti a comunicare al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei giovani che possano trovare collocazione in ruolo ai sensi del precedente primo comma ed i posti risultanti disponibili alla predetta data.

Le Regioni e gli altri enti indicati nel presente articolo, ai fini della erogazione delle somme di cui al successivo articolo 6, devono provare tempestivamente, con specifiche deliberazioni certificative, l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, in relazione ai termini ivi previsti.

Le Regioni sono delegate ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'attuazione del presente articolo.

Non è approvato.

Passiamo ora ai subemendamenti presentati all'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 4.

Il relatore ha presentato un subemendamento tendente a sostituire, all'inizio del secondo comma, le parole: «I posti» con le altre: «Il 75 per cento dei posti».

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Il Governo esprime una preoccupazione che potrebbe essere attenuata se l'emendamento fosse più

chiaro. Il senatore Saporito ha chiarito che il primo comma dell'articolo 4, nella formulazione del Governo, si applica ai comuni e alle province che hanno proceduto con propri progetti e che quindi sono tenuti, avendo essi promosso quei progetti, a dare tutti i posti disponibili ai giovani della legge n. 285, mentre nel comma in questione si potrebbe prevedere una eccezione per i comuni che non sono stati interessati da progetti e che comunque dovrebbero assorbire i giovani della legge n. 285 residuati dall'operazione di cui al primo comma. Ora, poichè siamo sempre di fronte a sorprese interpretative, vorrei che si dicesse esplicitamente che sono esclusi i posti attribuiti in base al primo comma, per evitare, tanto per fare un esempio, che il comune di Napoli possa fare ancora delle assunzioni.

Chiarisco ulteriormente. Il testo da me presentato è a tutela dei giovani, prima di tutto perchè evita che sia abbassato ulteriormente il numero dei posti disponibili, in secondo luogo perchè li conserva nella loro sede; fuori ci andranno proprio se non c'è possibilità di occupazione.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe dire: «Dopo l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, i posti che risultino ancora disponibili sono attribuiti per il 75 per cento alle province e ai comuni».

MANCINO. Occorre specificare che i comuni attingono ai posti residui per il 75 per cento del loro organico!

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. E allora, si potrebbe specificare nel modo seguente: «Dopo l'applicazione del precedente comma, il 75 per cento dei posti ancora disponibili nei ruoli organici dei comuni e delle province e la totalità di quelli disponibili presso gli enti di cui al precedente comma sono attribuiti...».

PAVAN. A mio parere si dovrebbe dire: «presso gli altri enti di cui al primo comma».

PRESIDENTE. Devo far rilevare che il precedente comma si riferisce a determinati enti e al personale che presta servizio presso gli stessi, ed è quindi fonte di equivoco il riferimento agli «altri enti previsti nel primo comma»; è meglio lasciare la ripetizione.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Allora, il testo del mio subemendamento è questo: «Il 75 per cento dei posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma risultino ancora disponibili nelle province e nei comuni, nonchè tutti i posti che, dopo l'applicazione delle predette disposizioni risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nello stesso precedente comma, sono attribuiti...». Purtroppo occorre lasciare la ripetizione perchè altrimenti non è chiaro.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo non può che auspicare l'approvazione del testo così come è stato presentato; comunque si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento presentato dal senatore Saporito all'emendamento del Governo tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: «I posti che, dopo l'applicazione del precedente comma, risultino ancora disponibili» con le seguenti: «Il 75 per cento dei posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, risultino ancora disponibili nelle province e nei comuni, nonché tutti i posti che, dopo l'applicazione delle predette disposizioni, risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nello stesso precedente comma».

È approvato.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Ritiro il subemendamento aggiuntivo presentato al terzo comma del testo del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento di carattere formale presentato dal senatore Pavan tendente a sostituire al secondo comma, le parole: «per qualifiche uguali o equiparabili a quelle per le quali hanno conseguito» con le seguenti: «per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita».

È approvato.

Passiamo alla votazione del subemendamento presentato dal senatore De Cinque tendente ad aggiungere al terzo comma, dopo le parole: «risultino disponibili», le altre: «, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, entro il 31 marzo 1984, i pubblici concorsi».

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Sono favorevole.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento aggiuntivo presentato dal senatore De Cinque.

È approvato.

Passiamo alla votazione del subemendamento presentato dal senatore De Sabbata, tendente ad inserire alla fine del terzo comma, dopo la parola: «obbligatorie», il seguente periodo: «Il divieto cessa in ogni caso al compimento del novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o dalla approvazione della graduatoria di cui al primo comma, se successiva».

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Sono d'accordo.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento proposto dal senatore De Sabbata.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento presentato dal relatore e dal senatore Garibaldi tendente ad inserire al sesto comma, dopo la parola «(UNCHEM)», le altre: «e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL)».

È approvato.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per un migliore coordinamento del testo propongo di dividere il terzo comma dell'articolo in due commi separati, il secondo dei quali inizi dalle parole: «Fino a quando non saranno espletate».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la modifica formale proposta dal relatore.

È approvata.

Sempre ai fini di coordinamento, faccio presente che all'ultimo comma di questo articolo, in armonia con quanto fatto per i precedenti, occorre sostituire le parole finali: «di cui all'articolo 26-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33» con le seguenti: «di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 4, presentato dal Governo, che, con le modifiche introdotte, risulta così formulato:

Art. 4.

In conformità ai principi stabiliti dagli articoli precedenti, i posti di organico disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di Comuni e Province, le Aziende municipalizzate, le Unità sanitarie locali, gli Enti provinciali per il turismo, le Aziende autonome di turismo, gli Enti di sviluppo agricolo, i consorzi o enti di bonifica, gli Istituti autonomi case popolari e relativi consorzi, le università agrarie, le opere universitarie ed i consorzi di aree industriali, sono attribuiti, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, comunque, non oltre il sessantesimo giorno dall'approvazione della graduatoria di merito, se posteriore, agli idonei che prestino servizio presso ogni singolo ente.

Il 75 per cento dei posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, risultino ancora disponibili nelle province e nei comuni, nonché tutti i posti che, dopo l'applicazione delle predette disposizioni, risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nello stesso precedente comma, sono attribuiti, per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l'idoneità, agli idonei che ne facciano domanda e prestino servizio nell'ambito della stessa Regione. A tal fine sarà individuato, a cura delle amministrazioni regionali, un contingente unico regionale, distinto per qualifiche funzionali costituito dagli idonei, secondo l'ordine d'iscrizione

nelle graduatorie, che non abbiano trovato sistemazione in applicazione del precedente comma, i quali continuano, peraltro, a prestare servizio presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, li utilizzano. Il Presidente della giunta regionale è delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

Per l'attuazione dei commi precedenti, gli enti sopra specificati sono tenuti a comunicare al Presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, entro il 31 marzo 1984, i pubblici concorsi.

Fino a quando non saranno espletate le procedure di cui ai precedenti commi, gli enti indicati nel primo comma non possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie. Il divieto cessa in ogni caso al compimento del novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o dalla approvazione della graduatoria di cui al primo comma, se successiva.

Gli idonei, compresi nel contingente unico regionale di cui al secondo comma del presente articolo, che non siano stati ancora immessi nei ruoli degli enti indicati nel primo comma per mancanza di posti disponibili, sono collocati in soprannumero, con effetto comunque non posteriore al 1° giugno 1985, nei ruoli organici del personale di pariqualifica iniziale o equiparabile degli enti presso i quali prestano servizio.

Nel caso in cui presso gli enti di cui sopra non sussistano qualifiche uguali o equiparabili a quella per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, i medesimi saranno collocati in soprannumero presso gli enti che hanno ruoli di personale con le relative qualifiche, ubicati nell'ambito della stessa regione. Il Presidente della giunta regionale è delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

In relazione alle effettive esigenze funzionali dei singoli enti, il Presidente della giunta regionale è delegato a procedere, con uno o più provvedimenti, da emanarsi anche in tempi successivi, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPSEL) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, al trasferimento di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di pari qualifica dell'ente ricevente anche in soprannumero, in misura, comunque, non superiore al trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche.

Tale limite potrà essere variato, in relazione alle effettive esigenze funzionali degli enti stessi, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Presidente della giunta della Regione competente.

Le Regioni e gli altri enti indicati nel presente articolo, ai fini dell'erogazione delle somme di cui al successivo articolo 6, devono provare tempestivamente, con specifiche delibere certificative, l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, in relazione ai termini ivi previsti.

Le Regioni e gli altri enti di cui sopra non potranno comunque procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le Regioni a statuto speciale e per le province

autonome di Trento e Bolzano che provvederanno a disciplinare, con propria legge, la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei agli esami di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

PAVAN. Signor Presidente, vorrei intervenire per una breve dichiarazione di voto. Coerentemente con la tesi che ho sostenuto precedentemente, illustrando il mio emendamento, e invocando la facoltà stabilita dal Regolamento all'articolo 109 di potersi dissociare dal parere del proprio Gruppo, dichiaro che voterò contro questo articolo nel testo proposto dal Governo.

Questa mia determinazione non è dovuta tanto a contrarietà per come è stata risolta la situazione dei giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977, per i quali anche il mio emendamento proponeva una simile soluzione, quanto al fatto che in questo modo non viene rispettata l'autonomia, costituzionalmente garantita, dei comuni e degli enti locali.

DE SABBATA. Signor Presidente, avendo votato contro il subemendamento del senatore Saporito, dichiaro che mi asterrò nell'articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 presentato dal Governo, nel testo modificato di cui ho dato lettura.

È approvato.

Art. 5.

Dopo l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 4, le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, possono essere autorizzate, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Ministro competente, in relazione a particolari esigenze funzionali dei singoli uffici, a ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli con gli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali che ne facciano domanda. Ove per una stessa sede risultino più aspiranti, si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

È approvato.

Il senatore Saporito ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 5, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 5-bis.

I giovani assunti ai sensi della legge n. 275 del 1977 ancora in servizio, saranno ammessi a partecipare ad un concorso di formazione di tre mesi al termine del quale saranno sottoposti ad una prova attitudinale per l'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 1 e 4.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione bilancio e programmazione economica ha espresso parere negativo sull'emendamento presentato dai senatori Taramelli e Mascaro relativamente alla valutazione dei non idonei.

Questo emendamento 5-bis tende a superare le difficoltà prospettate dalla Commissione bilancio e programmazione economica del Senato e stabilisce che, relativamente ai giovani ancora in servizio presso le amministrazioni statali e regionali, si proceda alla ulteriore formazione di tre mesi e a una prova attitudinale finale per essere immessi nel ruolo ai sensi degli articoli precedenti.

PRESIDENTE. Questo articolo comporta l'immissione in ruolo, quindi dà luogo a problemi di copertura. Pertanto, se il senatore Saporito insiste, l'emendamento dovrà essere inviato alla Commissione bilancio e programmazione economica affinché esprima il proprio parere, e dovremo nuovamente sospendere i nostri lavori.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Ma il personale a cui l'emendamento si riferisce è già in servizio.

PRESIDENTE. Ciò non ha alcuna importanza. Siamo in presenza di un obbligo preciso e tassativo.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Voglio fare, signor Presidente, alcune precisazioni. Tutti noi sappiamo che la Camera dei deputati ha manifestato nei confronti dei giovani della legge n. 270, cioè la legge sulla scuola, un orientamento costante, approvato anche dal Governo affinché vengano rivalutati, sia pure attraverso una prova di appello, coloro che sono stati esclusi. Mi risulta che questo orientamento sia costante da parte delle forze politiche e dello stesso Governo. In tal senso sono stato sollecitato personalmente, così come gli altri miei colleghi, a far presente e a far valutare questa situazione alla Commissione.

In base a queste considerazioni, debbo affermare che se noi non dovessimo approvare un emendamento quale quello da me presentato, i colleghi della Camera dei deputati lo riproporrebbero e lo approverebbero, quindi il disegno di legge in seguito a questa modifica che apporterebbe l'altro ramo del Parlamento dovrebbe ritornare all'esame del Senato. Affermo tutto ciò per richiamare e stimolare la sensibilità dei colleghi e del Governo su questi problemi, perchè anche se perdiamo due giorni di tempo, dobbiamo tentare di dire una parola definitiva e di risolvere questa situazione.

Se il Governo dichiara ancora una volta che la situazione è particolarmente urgente, allora mi debbo arrendere, ma si rischia che alla Camera dei deputati venga fatto quello che noi non facciamo esclusivamente per una questione di tempo.

PRESIDENTE. Apprezzo la sua disponibilità, senatore Saporito.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, l'esigenza di approvare il provvedimento è *in re ipsa*. Sulla questione ho avuto

occasione di dire che a suo tempo c'è stata una pronuncia del Consiglio dei ministri, che respinse un provvedimento del mio predecessore, senatore Schietroma, il quale proponeva di far partecipare questi giovani ad una prova per un livello inferiore a quello per il quale erano stati dichiarati non idonei. Quando presentai il provvedimento oggi all'esame della Commissione, i colleghi del Governo, in particolare il Ministro della pubblica istruzione, mi chiesero se non avessi incluso norme atte a riabilitare i non idonei ed io assicurai che norme del genere non ce n'erano. Ciò serve a testimoniare quella volontà collegiale del Governo.

Certamente, ridotto a 500 unità, si tratta di un provvedimento di rilievo molto scarso, per cui la sua rilevanza è diversa da quella che poteva avere all'epoca in cui fu presentato il disegno di legge Schietroma. In ogni caso, però, suggerirei quanto meno una ripetizione delle prove a livello inferiore, altrimenti si finisce con l'agevolare chi è stato dichiarato non idoneo, visto che vi sono ancora dei concorsi in espletamento. Questa mattina ci siamo occupati di coloro che concorrono - e sono 900 - presso la Direzione generale dell'informazione, dell'editoria e della proprietà letteraria e sostengono la prova regolare. Quindi, una prova ridotta sarebbe un *quid pluris* che credo neanche gli interessati vorrebbero.

Per quanto riguarda l'onere finanziario, esso potrebbe essere modificato; però le disponibilità finanziarie previste dovrebbero essere sufficienti a coprire la norma che viene proposta.

Devo ripetere, comunque, che l'atteggiamento collegiale del Governo è sostanzialmente negativo e che l'urgenza di approvare il provvedimento nasce dal fatto che a fine mese non si potrà pagare migliaia di persone che non hanno un'alta retribuzione. Meno che mai potrà pagare il comune di Napoli che, come lei sa, signor Presidente, non è in grado di pagare neanche gli stipendi al personale di ruolo.

PRESIDENTE. Devo far presente che su un emendamento che concerneva questa materia, presentato da alcuni senatori, la Commissione bilancio ha espresso parere negativo. Ora l'emendamento presentato dal senatore Saporito cambia le modalità, ma porta allo stesso risultato finale, cioè l'inclusione dei non idonei.

A questo punto, se il relatore insiste, devo trasmettere l'emendamento alla Commissione bilancio; la considerazione se esso comporti o meno oneri aggiuntivi deve essere fatta dalla 5^a Commissione permanente. Essendo noi sede deliberante, questo è un obbligo.

MAFFIOLETTI. Vorrei fare un'osservazione, signor presidente. Il parere della Commissione bilancio è obbligatorio per gli emendamenti che comportino maggiore spesa, non per tutti. Ora, la valutazione della Commissione bilancio sul precedente emendamento era erronea, in quanto l'approvazione di quell'emendamento non avrebbe comportato un maggiore onere finanziario.

Siccome la valutazione sul fatto che l'emendamento comporti maggiori spese è preliminarmente di questa Commissione, noi abbiamo tutti i poteri per apprezzare l'emendamento e, se ci convinciamo che esso non comporta nuovi oneri finanziari, possiamo benissimo approvarlo, salvo essere censurati nell'altro ramo del Parlamento. Ma ciò non può accadere, perchè quella

dei non idonei è questione che anche nella trattativa sindacale è stata sollevata, e tutti avevano espresso il convincimento che essa non creava problemi di copertura finanziaria.

Quindi noi, non solo formalmente ma anche sostanzialmente, abbiamo il potere di approvare l'emendamento, che è diverso da quello sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere negativo. E questo tenendo conto, peraltro, di una prassi ormai consolidata nel Senato per la quale quando un'emendamento, nella convinzione generale della Commissione, non comporta oneri finanziari non è obbligatorio interpellare la Commissione bilancio.

Devo richiamare questa prassi per sostenere una causa che è sacrosanta, perchè i giovani in questione si troverebbero, con l'approvazione di questa legge, privi del posto di lavoro; e si tratta di 600 unità le quali, per come sono collocate attualmente, sono considerate non idonee a causa dei diversi meccanismi messi in atto dalle pubbliche amministrazioni, a causa dei diversi criteri nel fare le selezioni, quindi, spesso si trovano in questa collocazione senza loro colpa. Credo che uno sforzo unanime della Commissione debba essere fatto per sistemare anche questo personale.

DE CINQUE. Concordo con quanto detto dal senatore Maffioletti. Ritengo che la Commissione possa valutare l'emendamento ed esprimersi su di esso, anche perchè si tratta di personale già in servizio di fatto presso gli enti ai quali era stato assegnato e che quindi comporta una spesa già prevista per la pubblica amministrazione. Per tale motivo non dovrebbero sorgere questioni.

Nel merito, penso che l'emendamento sia fondato; pertanto sarebbe estremamente grave se oggi dovessimo respingerlo, visto che il problema ha una profonda rilevanza politica e sociale e la sua soluzione non provoca grande disagio, trattandosi di poche centinaia di persone.

PRESIDENTE. È una questione di principio, onorevoli colleghi. Che si tratti di poche centinaia o di migliaia non cambia la sostanza del problema. Non posso non rilevare che il risultato finale dell'emendamento del relatore è lo stesso di un altro emendamento sul quale la 5^a Commissione permanente ha espresso parere negativo.

Se il presentatore insiste per la votazione dell'emendamento, sarà necessario sospendere la seduta affinché io possa rimettermi alle decisioni del Presidente del Senato.

MAFFIOLETTI. All'interno della Commissione c'è un sostanziale accordo, quindi siamo coartati a questa procedura.

MARINUCCI MARIANI. Dico subito che sono d'accordo con quanto detto dal senatore Maffioletti.

Senza mettere in discussione l'operato della Commissione bilancio riguardo all'altro emendamento, devo dire che questo è completamente diverso, in primo luogo perchè si riferisce a coloro i quali sono rimasti in servizio, mentre il precedente non restringeva la rosa, e poi perchè prevede dei corsi di formazione professionale al termine dei quali è prevista una prova attitudinale; quindi, non si immette automaticamente il personale, ma si prevede una selezione, che potrebbe eventualmente ridurre ancora il numero e quindi non ne deriva necessariamente un aumento di spesa.

Infine vorrei ricordare che il ministro Gaspari ha detto poco fa che l'immissione in ruolo di queste unità, sempre dal punto di vista della spesa, è già prevista.

PRESIDENTE. Ma questo ci porta comunque alla Commissione bilancio. Quindi vi chiedo di darmi il tempo di consultare il Presidente del Senato.

MARINUCCI MARIANI. Possiamo bene aspettare un quarto d'ora invece di mandare definitivamente a casa questi giovani che lavorano addirittura da sei anni e magari non possono più fare concorsi.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con la preoccupazione del Ministro di sottoporre alle stesse procedure degli idonei questi giovani. Sono anche disposto ad accettare che l'immissione avvenga in seguito all'immissione in ruolo degli idonei.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, sospendo brevemente i lavori della Commissione.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,50 e sono ripresi alle ore 18,35.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che mi sono incontrato con il Presidente del Senato, al quale ho rappresentato analiticamente la fattispecie che la Commissione si è trovata ad affrontare nonchè gli atteggiamenti assunti al riguardo da tutti i Gruppi politici e le dichiarazioni al Ministro.

Il Presidente del Senato concorda sulla necessità di trasmettere l'emendamento alla Commissione bilancio per il prescritto parere. Pur essendomi adoperato affinché vi fosse una riunione immediata della predetta Commissione, devo comunicare che la pronuncia relativa all'emendamento potrà avvenire solo nel pomeriggio di martedì prossimo.

Chiedo, quindi, al relatore se intende mantenere l'emendamento oppure se vuole trasformarlo in ordine del giorno.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Vorrei insistere sull'emendamento, poichè mi sento impegnato nei confronti delle organizzazioni sindacali.

GASPARI, *ministro della funzione pubblica*. Si tratta di una questione, senatore Saporito, che si può risolvere anche alla Camera dei deputati. Si potrebbe trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo a risolvere il problema. Mi impegno a trovare una soluzione. Alla Camera il Governo si comporterà con il massimo di comprensione. È però opportuno non ritardare ulteriormente l'approvazione di questo disegno di legge.

MURMURA. Avevo e continuo ad avere perplessità sul contenuto dell'emendamento, che però ritengo risponda alle ragioni di equità che informano tutto il disegno di legge presentato dal Governo. Le perplessità nascono dal fatto che vi sono altre categorie di non idonei che, al momento della dichiarazione di non idoneità, sono stati mandati a casa. Qual è allora la via da seguire?

Secondo il mio parere, sarebbe opportuno licenziare il provvedimento e trasformare l'articolo aggiuntivo in ordine del giorno.

DE SABBATA. La Camera potrebbe decidere di definire la questione con un disegno di legge autonomo. Sarebbe quindi opportuno che questo provvedimento pervenisse alla Camera al più presto possibile.

MARINUCCI MARIANI. La Camera dei deputati conclude insieme al Senato i suoi lavori. Se licenzieremo stasera il provvedimento non potrà tornare da noi in tempo utile, visto che i lavori del Senato terminano mercoledì 18 aprile. Viceversa se lo licenzieremo ben rifinito e studiato in tutte le sue parti dopo le festività pasquali, la Camera lo approverà in tempi brevissimi.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Il ministro Gaspari ha chiaramente manifestato l'intenzione di risolvere il problema o con questo provvedimento o con iniziative analoghe. Licenziando il provvedimento oggi, nel momento in cui ritornerà con le modifiche apportate nell'altro ramo del Parlamento, avremo sicuramente le medesime difficoltà che abbiamo oggi.

PRESIDENTE. Invito il relatore a trasformare l'articolo aggiuntivo in un ordine del giorno.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Ritengo che sia opportuno inviare subito questo disegno di legge alla Camera dei deputati. Ribadisco il mio impegno affinché il problema posto dall'articolo aggiuntivo trovi soluzione.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla volontà della Commissione e del Governo e pertanto trasformo l'articolo aggiuntivo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Saporito:

«La 1^a Commissione permanente del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 523,

impegna il Governo:

a provvedere perchè i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, non idonei e ancora in servizio, siano ammessi a partecipare ad un corso di formazione di tre mesi al termine del quale siano sottoposti ad una prova attitudinale per l'immissione in ruolo ai sensi degli articoli da 1 a 4 del provvedimento in discussione».

(0/523/1/1)

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Il Governo è pienamente disponibile per una sollecita definizione della questione. Dichiaro pertanto, considerato l'unanime favore dimostrato dalla Commissione, di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Saporito, accolto dal Governo.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi, di cui do lettura:

Art. 6.

Le somme occorrenti per provvedere, dal 1° gennaio 1984, al trattamento economico dei giovani occupati presso:

a) le Amministrazioni statali, sono annualmente iscritte nello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata;

b) le Province, i Comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende municipalizzate, sono annualmente rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a ciascun ente interessato, sulla base di apposite certificazioni, le cui modalità saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

c) le Regioni e gli altri enti territoriali di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge, esclusi quelli indicati nella precedente lettera b), sono annualmente rimborsate dal Ministero del tesoro alle Regioni, sulla base di apposita certificazione le cui modalità saranno determinate, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I Ministri dell'interno e del tesoro potranno corrispondere, agli enti di cui alle precedenti lettere b) e c), anticipazioni trimestrali sulla base di apposita istanza annuale nella quale dovranno essere indicati, in particolare, il numero complessivo dei giovani occupati e l'ammontare globale della relativa spesa annuale presunta.

Dette anticipazioni non potranno comunque superare complessivamente l'80 per cento della suddetta spesa annuale. Al definitivo conguaglio si provvederà sulla base della certificazione di cui al precedente comma. Le somme che, anche a seguito della mobilità del personale, dovessero risultare eccedenti rispetto alla effettiva spesa sostenuta, saranno portate in detrazione da quelle spettanti agli enti stessi a qualsiasi altro titolo.

È approvato.

Art. 7.

Le disposizioni i cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526, si applicano, ai fini degli accreditamenti spettanti alle Regioni, anche per la regolazione dei rapporti finanziari con le Regioni medesime in dipendenza dei giovani occupati fino a tutto l'anno 1983.

Il relativo onere farà carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 9, secondo le modalità nello stesso previste.

È approvato.

Art. 8.

Per la definizione dei rapporti instaurati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nei settori diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, si applicano le disposizioni della predetta normativa.

Gli eventuali oneri faranno carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 9, secondo le modalità nello stesso previste.

DE SABBATA. Presento, signor Presidente, un emendamento che, a mio avviso, chiarisce il testo, in quanto non si capisce bene quali siano le «disposizioni della predetta normativa». Si potrebbero sostituire le parole: «predetta normativa», con le altre: «legge 1° giugno 1977, n. 285».

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

MURMURA. Poichè nell'articolo si fa riferimento anche alle successive modificazioni ed integrazioni, si potrebbe dire: «si applicano le disposizioni ivi previste».

DE SABBATA. Non si capisce se si fa riferimento agli articoli precedenti del disegno di legge oppure alla legge 1° giugno 1977, n. 285. È questo il chiarimento da dare. Il Ministro ha chiarito che è la legge n. 285 che deve essere richiamata.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. L'emendamento può essere accettato: si tratta di un ulteriore chiarimento, ma in sostanza ripete il concetto.

MURMURA. L'articolo 8 prevede la possibilità di definire i rapporti a suo tempo instaurati nei settori diversi da quelli sopraindicati, mantenendo valida allo scopo la normativa originaria di cui alla legge n. 285 del 1977.

DE SABBATA. Nell'articolo non si dice questo. Si potrebbe interpretare nel senso che per i rapporti instaurati nei settori diversi da quelli indicati nei precedenti articoli si applicano le disposizioni dei precedenti articoli. Sarebbe meglio dire: «continuano ad applicarsi le disposizioni della citata legge».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore De Sabbata tendente a sostituire, al primo comma, le parole: «si applicano le disposizioni della predetta normativa» con le altre «continuano ad applicarsi le disposizioni della citata legge».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.330 miliardi per l'anno 1984, in lire 1.977 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, da destinare con priorità alle occorrenze di cui al precedente articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritti, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Occupazione giovanile - rifinanziamento delle leggi n. 21 del 1981 e n. 526 del 1982».

Agli oneri successivi al 1986, si provvede annualmente con legge di bilancio.

Le somme di cui ai precedenti commi sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, al quale si applicano delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. In conformità con il parere espresso dalla Commissione bilancio presento un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche introdotte, avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata e che il nuovo titolo del disegno di legge risulta il seguente: «Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO